



Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria

*Relazione di Inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2026
del
Presidente Gerardo Mastrandrea*



Giorgio Vasari, Allegoria della Giustizia, XVI secolo

Catanzaro, 27 febbraio 2026

SOMMARIO

Saluti e introduzione	2
Andamento del contenzioso	5
Programma smaltimento arretrato per l'anno 2026	21
Organizzazione e dotazione organica – Magistrati e Personale Amministrativo	25
Il processo amministrativo telematico	31
Attività internazionale	33
Collaborazione con l'Università e offerta formativa per i laureati	34
Contributo unificato - Gratuito patrocinio - Spese di gestione	36
Conclusioni	49
Rassegna di Massime giurisprudenziali	51
Organico del personale in servizio al 16 febbraio 2026	76
Statistiche e altri dati	77
Udienze anno 2026	81
Decreto di ripartizione materie per l'anno 2026	82

Saluti e introduzione

Signore e signori, Autorità, Gentili Ospiti,

mi onoro di dare inizio alla cerimonia di apertura dell'anno giudiziario presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, assieme al Presidente della Seconda Sezione Ivo Correale e ai Colleghi Magistrati Francesco Tallaro, Francesca Goggiamani, Arturo Levato, Vittorio Carchedi, Nicola Ciconte, Federico Baffa, Cristiano De Giovanni e Valeria Palmisano, che con la loro presenza oggi, in questo momento solenne, rendono visibile quel lavoro corale che quotidianamente anima il nostro TAR.

Rivolgo un saluto a tutte le Autorità presenti, politiche, civili, militari e religiose, la cui partecipazione sottolinea il legame indissolubile tra la Giustizia e il tessuto civile. Un cordiale benvenuto ai Colleghi delle altre Magistrature. Ritrovarci oggi, in questa ideale staffetta tra le inaugurazioni delle differenti giurisdizioni, è il segno più bello di una funzione che, pur nella varietà dei ruoli, ci vede uniti e vicini alle esigenze dei cittadini.

Un saluto particolare va agli Avvocati dello Stato e a tutti gli Avvocati e ai rispettivi Ordini Professionali che essi rappresentano. Non siete ospiti in quest'aula, ma co-protagonisti necessari della giurisdizione, di cui costituite, non mi stancherò di dirlo, il motore pulsante. La sfida dell'efficienza e della digitalizzazione ci vede uniti nel fornire un servizio giustizia sempre più adeguato ai bisogni dei cittadini.

Un saluto va agli esponenti dell'Accademia. Tra i vostri banchi siedono i magistrati e gli avvocati di domani: il vostro compito è quello di continuare a formare giovani preparati e appassionati. La collaborazione tra il TAR della Calabria e l'Università, che in questi anni si sta consolidando anche con iniziative formative, è la nostra migliore assicurazione sulla qualità della giustizia che verrà.

Un saluto ai rappresentanti della Stampa, del mondo dell'informazione e dello sport, il cui lavoro è essenziale per rendere la giustizia comprensibile a chi sta fuori da questo palazzo.

Un cordiale saluto al Presidente della Sezione Staccata di Reggio Calabria, la collega Caterina Criscenti, ringraziandola per la sua presenza, a conferma del legame che

unisce questa sede centrale alla Sezione staccata, nell'impegno comune profuso al servizio della medesima collettività regionale.

Sono felice di poter dare il personale benvenuto all'Ill.mo Prof. Giovanni Doria-intervenuto in rappresentanza del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa;

al collega Nicola Durante, Presidente della Sezione II della Sezione staccata di Salerno del Tribunale amministrativo regionale della Campania, intervenuto in rappresentanza dell'Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi.

Nel ringraziarli per la presenza, che assume un valore ancor più significativo in virtù del loro legame identitario con questa Città, e per il collega Durante anche della pregressa e apprezzata appartenenza a questo TAR, condivido con loro lo spirito di questa cerimonia, quale momento di unità e concreta convergenza di obiettivi nel perseguire il prestigio della magistratura amministrativa e l'efficacia del servizio reso alla collettività.

Saluto tutti gli amici che anche quest'anno hanno voluto condividere con me questo momento ricordando le esperienze comuni a servizio del Governo e dello Stato.

In questo saluto includo doverosamente il Segretario Generale, Dott. Pasquale Alvaro, e tutto il Personale amministrativo, desiderando condividere pienamente il senso e l'onore di questa cerimonia: questo momento di festa e di riflessione appartiene anche a Voi.

I risultati soddisfacenti coincidenti col mio primo anno in questo importante Tribunale, che oggi mi accingo ad illustrare, recano l'impronta della vostra quotidiana dedizione, della vostra pazienza e della vostra elevata professionalità, aspetti che rappresentano uno dei tratti distintivi e più apprezzati di questo TAR. Nella sinergia operosa, che fonde l'impegno dei magistrati e il supporto del Personale amministrativo, risiede la forza della nostra Istituzione e la garanzia di un servizio efficace per l'intera collettività.

In questa condivisione includo anche i tirocinanti e stagisti, che hanno svolto o stanno svolgendo con impegno le loro esperienze formative presso questo Tribunale. Con il vostro impegno contribuite ad arricchire quotidianamente la nostra comunità

di lavoro. La vostra presenza non è solo un prezioso supporto all'attività dei magistrati, ma rappresenta l'investimento più importante sul futuro della Giustizia.

Approfitto di questa occasione per qualche considerazione sul ruolo del Giudice amministrativo in questo momento particolare, caratterizzato da conflitti e spinte contrapposte.

Il Giudice deve lavorare nel silenzio, senza partecipare all'agone politico dimostrando anche nei fatti la sua indipendenza e terzietà, e mantenendo dunque un profilo consono a questi sommi principi.

Perché sobrietà ed autorevolezza non sono in antitesi, anzi tutt'altro.

Il Giudice non è estraneo allo sviluppo economico-sociale dei contesti dove opera e dunque deve dare il suo contributo in termini di efficienza e capacità di stare al passo dei tempi, senza rallentare i processi economici e sociali di sviluppo, nel rispetto comunque dei principi fondanti della Costituzione.

Il servizio giustizia se efficiente può misurarsi in termini di crescita e di PIL, e questo non siamo certo i primi ad affermarlo.

In tal senso può di certo incidere un quadro legislativo più chiaro ed esemplificato, auspicato da tutti anche in materie tecniche attuali e complesse di derivazione europea, come l'ambiente, la gestione circolare dei rifiuti, le energie rinnovabili, lo sviluppo sostenibile.

Di qui l'importanza della speditezza delle decisioni, ma anche della chiarezza del linguaggio utilizzato, che non deve essere oggetto di sovraumani sforzi interpretativi (per non sentire più le parole "ma cosa intendeva dire il Giudice") nelle applicazioni conformative, evitando dunque l'eccesso di tecnicismo.

In questo senso possiamo esprimere un via libera convinti alla digitalizzazione e alle nuove tecnologie, ma sempre sotto il controllo dell'umanità dei giudici e degli operatori del servizio giustizia.

Andamento del contenzioso

Desidero iniziare quest'anno dall'esposizione dei risultati conseguiti partendo dal dato primario: l'andamento del contenzioso.

Il bilancio dell'attività giurisdizionale trova, infatti, il suo naturale punto di avvio nell'analisi dei flussi e delle pendenze, poiché è nei **numeri** che si riflette la reale dinamica dell'operatività del Tribunale e la concreta capacità di smaltimento dei carichi di lavoro.

Nel corso del 2025 il TAR Calabria – sede di Catanzaro ha proseguito con continuità e dedizione la propria funzione giurisdizionale, raggiungendo **risultati lusinghieri**. L'impegno costante dei magistrati e del personale di segreteria, nonostante tutte le difficoltà connesse alla scopertura di organico, ha consentito di conseguire risultati di particolare rilievo, come emerge dai dati statistici di consuntivo riportati nelle tabelle allegate.

Desidero esprimere al riguardo un sentito ringraziamento a tutti i magistrati per l'elevata professionalità dimostrata e per il lavoro svolto con spirito di collaborazione, nonché per l'adesione convinta a un metodo di lavoro fondato sulla collegialità, intesa come confronto aperto e continuo tra le diverse posizioni, posto al centro del processo decisionale, ma anche sull'efficienza e la celerità della risposta al bisogno di giustizia.

Dall'esame dei dati allegati si rileva che, considerando complessivamente le sentenze pubblicate (1.474, di cui 1.452 definitive), i decreti decisori pubblicati (121, tutti con effetti estintivi del giudizio), i decreti presidenziali (50, di cui 19 estintivi), le ordinanze collegiali di incompetenza territoriale (9), le ordinanze presidenziali definitive (4) e i decreti ingiuntivi (4), il numero complessivo dei provvedimenti definitivi emessi nel 2025 ammonta a 1.609, a fronte di **1.620 ricorsi definiti**.

Le 1474 sentenze pubblicate, vanno poi distinte fra sentenze brevi (178) e sentenze ordinarie (1296). Ora, questo dato, se confrontato con quello dello scorso anno –

che per il 2024 indicava un totale di 1395 sentenze fra “brevi” e ordinarie – denota un **aumento della produttività** anche per l’anno appena trascorso.

Di rilievo anche l’attività collegata all’adozione di ulteriori provvedimenti: nel corso del 2025 sono state emesse **513 ordinanze cautelari, 596 ordinanze collegiali, 181 decreti cautelari e 69 ordinanze presidenziali**.

Si registra, per contro, una **diminuzione del numero dei ricorsi depositati**, passati dai 2.050 del 2024 ai 1.791 del 2025 (al netto di 18 ricorsi annullati su istanza di parte in quanto duplicati), per effetto essenzialmente del deflettere dei ricorsi di ottemperanza c.d. Legge Pinto.

Dei ricorsi depositati nel 2025, **300 sono stati definiti nello stesso anno**, pari al 17%, a fronte dei 326 ricorsi definiti nel 2024, corrispondenti al 16%.

L’arretrato, calcolato come differenza tra ricorsi definiti e ricorsi depositati, ha continuato ad aumentare rispetto all’anno precedente, ma con un’incidenza notevolmente ridotta, **passando dal 20% al 5%**. Il numero complessivo dei **ricorsi pendenti si attesta pertanto a 3.527**, partendo da n. 3363.

La flessione dei depositi ha interessato in particolare alcune materie, tra cui: ambiente (-15), demanio e patrimonio (-21), istruzione pubblica (-16), legge Pinto, come si diceva (-340), sanità pubblica (-36), sicurezza pubblica (-30) e silenzio della pubblica amministrazione (-29).

Si segnala, invece, un ulteriore forte incremento dei ricorsi in materia di ottemperanza relativi al personale docente, che sono passati dai 138 depositi del 2024 ai 313 del 2025.

Nel corso del 2025 sono stati, inoltre, depositati 40 ricorsi riconducibili a interventi finanziati con risorse del **PNRR**, di cui 11 relativi ad autorizzazioni per impianti di telecomunicazioni, 7 concernenti procedure di gara e 8 riferiti a concorsi per docenti.

Tali ricorsi, che possono riguardare qualsiasi procedimento amministrativo connesso a interventi finanziati, in tutto o in parte, con fondi PNRR, sono soggetti alla disciplina speciale prevista **dall’art. 12-bis del d.l. n. 68/2022**, introdotto in

sede di conversione dalla legge n. 108/2022. Tale disposizione ha previsto un rito accelerato, in base al quale, in caso di accoglimento dell'istanza cautelare, l'udienza di merito deve essere fissata alla prima udienza successiva allo spirare del termine di trenta giorni dal deposito dell'ordinanza; decorso inutilmente tale termine, la misura cautelare perde efficacia. In ogni caso, sia nella fase cautelare sia nella fissazione dell'udienza di merito, il giudice è tenuto a **motivare espressamente in ordine alla compatibilità delle misure adottate con il rispetto delle tempistiche imposte dal PNRR.**

Con riferimento al settore delle attività economiche e dell'impresa, particolare attenzione merita il contenzioso in materia di **appalti pubblici e concessioni di pubblici servizi.**

Nel 2025 sono stati depositati 78 ricorsi in tale ambito, equamente distribuiti tra la prima e la seconda sezione. Di questi, 51 sono stati definiti; dei restanti 27, 18 risultano già fissati per la trattazione in udienza, mentre 9 sono tuttora in attesa di provvedimento.

Se si estende l'analisi all'ultimo triennio, emerge che, a fronte di 253 ricorsi complessivamente depositati (98 nel 2023, 77 nel 2024 e 78 nel 2025), risultano attualmente pendenti soltanto i 27 ricorsi del 2025.

Merita infine di essere sottolineato l'impegno profuso nella definizione celere dei ricorsi in materia di gare, quando possibile risolti mediante sentenza breve già in sede cautelare. In particolare, dei 78 ricorsi presentati nel 2025, 16 sono stati definiti con tale modalità.

Tra i motivi del calo sicuramente l'istituzione obbligatoria per gli appalti più rilevanti di modalità alternative come i Collegi Consultivi Tecnici.

Conclusivamente, con riguardo alla materia degli appalti, l'andamento dell'attività giurisdizionale del Tribunale risulta anche quest'anno coerente con le norme codicistiche di accelerazione e definizione dei giudizi in tempi rapidi, in maniera sensibile all'impatto che questi giudizi e i loro esiti hanno sull'attività

della pubblica amministrazione, delle imprese e in definitiva del contesto sociale ed economico regionale.

Tra i settori che hanno subito una diminuzione della domanda di tutela giurisdizionale, in controtendenza rispetto al 2024, spicca indubbiamente quello della **sanità**, di competenza della Seconda Sezione, essendosi passati dai 148 (di cui 143 assegnati alla Seconda Sezione, che da quest'anno sarà chiamata in via esclusiva ad occuparsi degli appalti in tale settore) del 2024 ai 112 (di cui 109 assegnati alla Seconda Sezione) del 2025.

La Seconda Sezione, nel corso dell'anno, ha, comunque, con i propri provvedimenti giurisdizionali, dovuto ribadire - sia pure in misura minore rispetto agli anni precedenti - la necessità che la Regione motivi sufficientemente i provvedimenti di diniego di autorizzazione ex art. 8 ter e di accreditamento, ex art. 8 quater, del decreto legislativo n. 502/92, anche al fine di evitare il proliferare di contenzioso su una medesima fattispecie.

Un altro calo dei ricorsi in controtendenza con il 2024 si è avuto anche nella materia della **sicurezza pubblica** (con esclusione delle interdittive, trattate a parte).

Rispetto ai 123 ricorsi presentati nel 2024, nel corso dell'ultimo anno i nuovi ricorsi depositati sono stati 93. Di questi, 53 hanno avuto ad oggetto avvisi orali, sia semplici che aggravati, fogli di via, ammonimenti e divieti di ritorno, mentre 39 hanno riguardato provvedimenti di DASPO, prevalentemente in ambito sportivo. Ricorsi spesso caratterizzati da istanze di prelievo, a conferma del delicato conflitto tra diritti di libertà ed esigenze restrittive e preventive per la pubblica sicurezza.

Il numero dei ricorsi depositati in materia di **interdittive antimafia** si mantiene sostanzialmente invariato. Tali provvedimenti costituiscono misure di prevenzione attraverso le quali l'autorità prefettizia formula un giudizio motivato

in merito al rischio di infiltrazioni mafiose nell'ambito dell'attività imprenditoriale, precludendo l'avvio o la prosecuzione di rapporti con la pubblica amministrazione, nonché l'accesso a contributi, benefici economici o forme di sovvenzione.

Nel corso del 2025 sono stati presentati 35 ricorsi in tale ambito, a fronte dei 39 registrati nel 2024.

Tale dato conferma la persistente presenza, nel contesto regionale, di un fenomeno di criminalità organizzata particolarmente preoccupante, volto a insinuarsi nel tessuto economico-produttivo.

In relazione a questa materia rimane di costante attualità la problematica del rapporto tra interdittiva antimafia e controllo giudiziario, frequentemente oggetto di approfondimenti giurisprudenziali che affrontano la mai del tutto sopita dialettica in ordine alla pregiudizialità ovvero all'autonomia dei due istituti, nonché al peso da attribuire all'esito del controllo giudiziario nella valutazione del Prefetto in sede di esame dell'istanza di riesame dell'interdittiva. Ma merita analoga attenzione anche l'applicazione delle misure amministrative di prevenzione collaborativa applicabili in caso di agevolazione occasionale.

Per un approfondimento di tali profili si rinvia alla rassegna delle massime giurisprudenziali riportata nella presente Relazione.

Un'ulteriore e rilevante flessione ha interessato il contenzioso in materia di **ambiente e paesaggio**, che è passato dai 38 ricorsi depositati nel 2024 ai 23 registrati nel 2025.

In tale ambito meritano particolare attenzione i ricorsi concernenti la localizzazione e la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, quali eolico e fotovoltaico, nei quali si pone il delicato tema dell'impatto sul paesaggio e sull'ambiente, anche con riferimento alle specifiche esigenze di tutela della biodiversità e degli ecosistemi, nonché nella prospettiva temporale connessa all'interesse delle generazioni future, secondo il paradigma dello sviluppo sostenibile.

In queste fattispecie il giudice amministrativo è chiamato a valutare e bilanciare possibili interferenze e conflitti tra valori e interessi tutti assistiti da protezione a livello costituzionale.

Anche per tali profili si rinvia alla rassegna delle massime giurisprudenziali contenuta nella presente Relazione.

Un lieve incremento si registra, invece, nel contenzioso relativo alle **ordinanze contingibili e urgenti**, per il quale si è passati dai 17 ricorsi depositati nel 2024 ai 25 del 2025.

Con riguardo al **contenzioso elettorale**, nel corso del 2025 sono stati iscritti complessivamente 15 ricorsi, di cui 10 assegnati alla Prima Sezione e 5 alla Seconda Sezione. Quattro di essi hanno riguardato l'esclusione o la ricusazione di liste e candidati e sono stati definiti con immediatezza, mentre i restanti undici hanno avuto ad oggetto la proclamazione degli eletti. Di tali ricorsi, otto risultano definiti, mentre gli altri sono stati fissati per la trattazione in udienza.

Merita, inoltre, di essere evidenziato il significativo incremento del contenzioso relativo alla posizione degli **stranieri**: a fronte dei 33 ricorsi depositati nel 2024, nel 2025 se ne registrano ben 85, superando seppur di poco i livelli del 2023.

Anche qui corre l'obbligo di segnalare che, nella maggior parte dei casi, i provvedimenti di accoglimento dei ricorsi sono legati a una carenza di motivazione, correlata a una istruttoria non sempre approfondita.

Non è stato infrequente il caso in cui, a un primo provvedimento non correttamente motivato, è seguito un secondo provvedimento, stimolato anche con la tecnica del "remand" in sede cautelare, contenente le motivazioni sostanziali che hanno portato, spesso, a un accoglimento delle tesi del ricorrente, con conseguente cessazione della materia del contendere ma dopo un "doppio" contenzioso che poteva probabilmente evitarsi.

Un andamento inverso si registra, invece, nel settore dei **finanziamenti alle imprese**, che ha conosciuto una sensibile contrazione, essendo passati dai 31 ricorsi del 2024 ai 14 del 2025. Di questi ultimi, due risultano già definiti, mentre sei sono stati assegnati a udienza.

Quanto alla materia del **pubblico impiego**, al netto dei ricorsi in ottemperanza riferiti al Ministero dell'istruzione, non si rilevano variazioni significative nel numero complessivo dei depositi. Tale contenzioso è trattato dalla Prima Sezione con riferimento alle categorie di dipendenti pubblici tuttora soggette al regime pubblicistico del rapporto di impiego, mentre la Seconda Sezione è competente per le controversie rientranti nell'area del pubblico impiego cosiddetto privatizzato.

A decorrere dal mese di marzo 2025, tuttavia, le controversie concernenti i concorsi relativi al pubblico impiego contrattualizzato sono state attribuite alla competenza della Prima Sezione.

Nel 2024 erano stati depositati complessivamente 135 ricorsi in materia di pubblico impiego, di cui 65 assegnati alla Prima Sezione e 70 alla Seconda. Nel 2025, invece, i ricorsi depositati sono stati 139, con un'assegnazione di 86 ricorsi alla Prima Sezione e 53 alla Seconda. L'incremento registrato presso la Prima Sezione è appunto riconducibile prevalentemente alle controversie aventi ad oggetto procedure concorsuali.

Si registra un lieve decremento anche nel contenzioso relativo alle **autorizzazioni e alle concessioni**, passato dai 27 ricorsi depositati nel 2024 ai 24 del 2025.

In ambito **demaniale**, invece, la contrazione risulta più marcata, essendosi il numero dei ricorsi ridotto dai 45 del 2024 ai 24 registrati nel 2025, tornando sostanzialmente ai livelli del 2023.

In relazione alla materia dell'**edilizia e urbanistica** la situazione è rimasta, quasi invariata, registrandosi un aumento di solo 7 ricorsi.

Infatti dai 133 ricorsi del 2024 si è passati ai 140 presentati nel 2025, quasi tutti afferenti l'edilizia (in materia di urbanistica risultano depositati solo 15 ricorsi) e con una prevalenza di impugnative di ordini di demolizione, dinieghi di sanatoria e di condono, su dinieghi di istanze di nuovi permessi di costruzione o altri titoli edilizi (S.C.I.A.) o di impugnative da parte di terzi di nuovi titoli edilizi rilasciati dall'amministrazione a chi ne ha fatto richiesta per la realizzazione di nuove opere edilizie, con un peso indubbiamente rilevante anche per quanto attiene alla tutela cautelare.

Diminuisce sensibilmente il numero dei ricorsi in **ambito scolastico** (21 nuovi ricorsi nel 2025 a fronte dei 36 del 2024).

Buona parte del contenzioso è stato originato dalle controversie relative alla mancata ammissione degli alunni alle classi successive ed all'assegnazione di insegnanti di **sostegno ad alunni portatori di handicap**. Rispetto a questo tema la Seconda Sezione, con le proprie pronunce, ha ulteriormente "rinforzato" la necessità di tutelare il più possibile l'assistenza scolastica - in termini di ore di sostegno - per gli alunni portatori di disabilità. Molte pronunzie hanno riguardato l'attribuzione del sostegno scolastico, laddove, per ragioni di bilancio - che comunque la giurisprudenza, anche del Consiglio di Stato, non considera argomento idoneo per il rifiuto - è stata disattesa l'aspettativa degli studenti portatori di handicap a ottenere l'attribuzione di un insegnante di sostegno, spesso in ragione della non gravità dell'handicap.

Voglio segnalare inoltre alcune importanti pronunzie sul tema della **disabilità**.

Un contenzioso che, dopo il recente mutamento d'avviso delle Sezioni Unite in tema di giurisdizione (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 20 gennaio 2022, n. 1781, che ha assegnato il sindacato sulla questione al giudice amministrativo, dopo che per lunghi anni se ne è occupato il giudice ordinario), ha assunto una portata, anche numerica, significativa è quello relativo all'interesse delle persone affette da

disturbo dello spettro autistico a ottenere l'erogazione del trattamento c.d. **ABA** (Applied Behaviour Analysis).

Si segnala, in proposito, la sentenza della Seconda Sezione del **20 gennaio 2025, n. 116**, che ha ribadito diversi principi, già illustrati nell'anno precedente.

È stato ribadito, infatti, che: Il metodo A.B.A. rientra tra i livelli essenziali di assistenza (LEA), ai sensi dell'art. 60 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 e delle conseguenti Linee di indirizzo dell'Istituto superiore di sanità, da ultimo approvate in Conferenza unificata in data 10 maggio 2018, in attuazione della legge 18 agosto 2015, n. 134. Tuttavia, l'accesso ai percorsi di assistenza garantiti dai LEA, con onere a carico del sistema sanitario, non è oggetto di un diritto soggettivo perfetto, essendo sempre necessario che il minore affetto da disturbo dello spettro autistico sia preventivamente preso in carico dal SSN per essere inserito in un apposito percorso riabilitativo mediante la predisposizione di un piano terapeutico individualizzato, fermo restando che l'individuazione in concreto dei trattamenti più adeguati alle sue esigenze terapeutiche spetta in via esclusiva all'amministrazione sanitaria nel pieno esercizio della propria discrezionalità tecnica. Ne discende, in applicazione dei suesposti principi, che se, da un lato, compete all'ASP stabilire il percorso terapeutico più rispondente alle necessità del paziente, dall'altro, sussiste il diritto del paziente ad essere preso in carico dall'Azienda sanitaria e ad essere curato attraverso un percorso terapeutico preventivamente individuato in un progetto individuale, che definisca in modo puntuale le prestazioni che gli devono essere erogate a carico del Servizio sanitario pubblico. Pertanto, l'accertamento del disturbo autistico da cui risulta affetto il minore e la prescrizione del trattamento terapeutico A.B.A. determinano l'obbligo dell'Asp di provvedere all'erogazione della suddetta terapia.

In sede di **risarcimento del danno** in tale ambito, la Seconda Sezione, con la **sentenza 4 agosto 2025, n. 1343**, ha anche precisato che in tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla mancata erogazione di prestazioni sanitarie ritualmente prescritte dalla competente Azienda Sanitaria, e necessarie

al miglioramento della qualità di vita del soggetto minore, non sembra possibile negare che la mancata erogazione delle prestazioni stesse sia idonea a ledere il diritto alla salute del soggetto, diritto di rilievo costituzionale, tutelato dall'art. 32 del testo fondamentale. Tale lesione integra la fattispecie di cui agli artt. 2043 e 2059 c.c., laddove rilevi nella vicenda contenziosa, non solo l'astratta lesione di un diritto fondamentale, ma anche la sussistenza di conseguenze pregiudizievoli per la vita del minore, cui è stato precluso il miglioramento delle sue condizioni di salute; conseguenze pregiudizievoli che devono ritenersi risarcibili, sia pure in via squisitamente equitativa.

Anche nel corso del 2025 è stata riservata particolare attenzione ai giudizi di **ottemperanza**. Sotto il profilo quantitativo, il numero dei ricorsi depositati evidenzia una significativa riduzione rispetto all'anno precedente. Dai dati complessivi, riferiti ad entrambe le Sezioni e riportati nelle tabelle allegate alla presente Relazione, emerge infatti che il totale dei ricorsi di ottemperanza è sceso dagli 819 del 2024 ai 621 del 2025, scendendo sotto anche i livelli del 2023.

I ricorsi di ottemperanza depositati nel 2025 risultano così ripartiti tra le Sezioni: 413 assegnati alla Prima Sezione e 208 alla Seconda Sezione.

All'interno di tale quadro merita una specifica considerazione l'andamento dei ricorsi di ottemperanza in materia di **Legge Pinto** che, per la prima volta dopo un lungo periodo di costante crescita, registrano una drastica contrazione. Dai 376 ricorsi depositati nel 2024 si è infatti passati a soli 36 nel 2025.

La rilevante flessione del contenzioso in tale settore è riconducibile all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 817, della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025), disposizione che, al fine di contenere i costi derivanti dalla violazione dei termini previsti dalla legge n. 89/2001, ha stabilito che, per i due anni successivi alla sua entrata in vigore, i creditori non possano intraprendere azioni esecutive o giudizi di ottemperanza, disponendo altresì la sospensione di quelli già pendenti. In applicazione di tale normativa, questo Tribunale ha quindi adottato, in una prima

fase, ordinanze di sospensione del processo per tutti i ricorsi rientranti in tale previsione.

Allo stato risultano pendenti complessivamente 948 ricorsi di ottemperanza, di cui 621 assegnati alla Prima Sezione e 327 alla Seconda Sezione. Di questi, 161 risultano già fissati per la trattazione in udienza (63 presso la Prima Sezione e 98 presso la Seconda). Occorre tuttavia considerare che, all'interno del numero complessivo dei ricorsi pendenti, circa 300 ricorsi di ottemperanza in materia di Legge Pinto sono interessati dalla sospensione prevista dalla citata disposizione normativa.

Si confida, in proposito, nella collaborazione del Foro, che è invitato a segnalare tempestivamente al Tribunale l'eventuale intervenuto pagamento, in modo da poter ridurre il numero delle pendenze effettive.

Dei giudizi di ottemperanza pervenuti nel 2025, 354 sono stati promossi nei confronti del Ministero dell'Istruzione sia da parte del personale docente (313) sia da parte del personale ATA (41) (a fronte dei 176 del 2024). Tali controversie hanno riguardato, in particolare, la ricostruzione delle carriere del personale docente, nel solco di un orientamento giurisprudenziale, prima europeo e poi nazionale, volto al riconoscimento della piena parità di trattamento economico, giuridico e previdenziale del servizio prestato a titolo precario, nonché le procedure di immissione in ruolo e la cd. carta del docente (con le problematiche, in questo ultimo caso, legate all'utilizzo della procedura informatica richiesta dal Ministero).

Nel complesso, può ritenersi che nel settore dell'ottemperanza siano stati conseguiti risultati di rilievo, se si considera che nel triennio 2023-2025 sono stati depositati complessivamente 2.106 ricorsi (666 nel 2023, 819 nel 2024 e 621 nel 2025).

Con particolare riferimento alla Seconda Sezione, si è cercato di dare impulso allo smaltimento delle numerose cause pendenti in materia di ottemperanza sia di carattere sanitario - per le quali il c.d. "blocco" delle procedure esecutive nei

confronti delle AA.SS.PP. permaneva fino al 31 dicembre 2023, tranne per crediti da fatti illeciti o crediti retributivi di lavoro, “blocco” poi comunque abrogato e non riproposto dalla nuova normativa di cui all’art. 9, comma 1 quinquies d.l. n. 132/23, conv. in l. n. 170/23 - ma anche in buona parte relativamente a crediti nei confronti di enti locali per decreti ingiuntivi.

Proprio con riferimento a questi ultimi sarebbe auspicabile che tali enti, pur nella carenza di risorse economiche che spesso li affligge, considerino primario l’obbligo di esecuzione di un provvedimento giurisdizionale, al fine di evitare, a loro ulteriore danno, l’avvio delle procedure di “ottemperanza” ex artt. 112 e ss. c.p.a., che il più delle volte si concludono con la nomina di un “commissario ad acta” – di cui pure la relativa individuazione spesso comporta problemi – con ulteriori incrementi di costi a carico dell’ente e, quindi, della collettività. Sotto quest’ultimo punto di vista, qualora l’attuale situazione dovesse proseguire, la Seconda Sezione ha iniziato a coinvolgere la Corte dei Conti per la verifica di un eventuale danno erariale a carico degli amministratori che non provvedono senza un giustificato motivo e che, il più delle volte, non costituiscono l’ente neanche nel giudizio di ottemperanza avanti a questo Tribunale, soprattutto quando decorrono ingenti interessi moratori già riconosciuti in sede di pronuncia dell’a.g.o. posta in esecuzione.

Ciò soprattutto laddove si è dovuto nominare un commissario ad acta e costui si sia limitato ad individuare le relative somme e apporle quali somme “fuori bilancio”, con attività che ben poteva, per tempo, fare direttamente l’ente debitore.

Per quanto riguarda le cause relative agli ulteriori riti speciali camerali e dunque a **silenzi e accessi ex artt. 116 e 117 c.p.a.** (nel 2025 il numero dei ricorsi depositati è stato, rispettivamente, 69 e 71), le stesse sono state tutte tempestivamente fissate per quanto riguarda la Prima Sezione e, per quanto riguarda la Seconda Sezione (alla quale sono stati assegnati ben 55 ricorsi in materia di silenzio sui 69 totali), si è cercato di fissarne il numero più alto possibile

– compatibilmente con il limite dei “carichi di lavoro” per ciascun magistrato in modo da contenere primariamente i tempi di attesa per la decisione, che, infatti, risultano in calo rispetto agli anni precedenti.

Meritano, infine, di essere richiamati alcuni **dati di carattere generale**.

Il primo concerne l’elevato numero di **giudizi cautelari**. A fronte dei 1.791 ricorsi depositati nel corso del 2025, ben 780 sono stati accompagnati da istanza cautelare, pari a circa il 44% del totale, con un incremento significativo rispetto al dato del 2024, che si attestava al 38%, e anche rispetto al 2023 (41%).

Va tuttavia considerato che, ove si escludessero dal computo i ricorsi in ottemperanza e quelli soggetti a riti speciali – quali il rito avverso il silenzio inadempimento e quello in materia di accesso agli atti della pubblica amministrazione – normalmente privi di domanda cautelare (come si auspica che sia vista la specialità e brevità del rito), la percentuale risulterebbe ancora più elevata.

La maggiore incidenza di istanze cautelari si è registrata presso la Seconda Sezione, nella quale ben 435 ricorsi su 845 assegnati sono stati corredati da domanda di sospensione.

È evidente come, nel giudizio di primo grado, la tutela cautelare incontri un comprensibile favore da parte dei ricorrenti; nondimeno, non di rado essa viene richiesta anche in fattispecie nelle quali il requisito del pregiudizio grave e irreparabile, inteso in senso anche più rigoroso, appare debole o del tutto insussistente.

Con riferimento, infine, all’istanza proposta ai sensi **dell’art. 56 c.p.a., relativa alle misure cautelari monocratiche provvisorie (sono stati emessi ben 181 decreti cautelari)**, si ritiene opportuno ribadire che il ricorso a tale strumento debba essere attentamente calibrato, limitandone l’utilizzo ai soli casi in cui sussistano effettive e oggettive ragioni di estrema gravità e urgenza tali da non

consentire neppure l'attesa della camera di consiglio, evitando che esso venga impiegato quale anticipazione surrettizia della tutela cautelare collegiale prevista dall'art. 55 c.p.a. o inserendo la domanda ex art. 56 c.p.a. come una "formula di rito", come non è raramente accaduto nel corso dello scorso anno.

Un ulteriore dato di rilievo riguarda il numero degli **appelli** proposti avverso le sentenze di questo Tribunale. Nel 2024, a fronte di 1.395 sentenze pubblicate, solo 123 sono state appellate, pari a circa il 9%. Analogamente, nel 2025, su 1.474 sentenze pubblicate, gli appelli sono stati 121, corrispondenti a una percentuale di circa l'8%.

Si tratta di un dato particolarmente contenuto che, unitamente all'elevato tasso di conferma delle decisioni in sede di secondo grado, contribuisce a confermare il ruolo centrale svolto dai Tribunali amministrativi regionali nel garantire una risposta di giustizia efficace e stabile sul territorio.

Desidero inoltre sottolineare, anche a nome di tutti i magistrati di questo TAR, il clima di collaborazione e correttezza che caratterizza i rapporti con il **Foro**, sia "libero" sia degli enti pubblici, nonché con l'Avvocatura distrettuale dello Stato. Questo Tribunale continuerà ad assicurare piena disponibilità all'ascolto e attenta considerazione delle esigenze rappresentate e verranno organizzati incontri con le associazioni di categoria sulla base di cadenza più ravvicinata.

Nella medesima prospettiva, si rivolge ai difensori l'auspicio che, in particolare nei riti camerale, inclusi i giudizi cautelari, venga evitato, nei limiti del possibile, il deposito di atti, memorie e documenti in prossimità immediata delle camere di consiglio, al fine di consentire al collegio – e alle parti tutte – un esame adeguato e tempestivo, ferma restando ovviamente l'osservanza dei termini processuali stabiliti dal codice del processo amministrativo.

Nel rimandare alla raccolta della giurisprudenza che accompagna la relazione scritta per un saggio dei princìpi di diritto di cui si è fatto applicazione nel corso dell'anno, si ritiene, inoltre, utile soffermare l'attenzione su alcune questioni emerse nella pratica.

Innanzitutto, vi è il tema delle **semplificazioni**.

Nell'ultimo decennio, infatti, il legislatore è più volte intervenuto sulla disciplina del procedimento amministrativo nell'intento di snellire e velocizzare l'attività amministrativa.

Ciò è avvenuto attribuendo sempre più spesso all'inerzia dell'amministrazione un significato procedimentale.

Accade nei rapporti tra le pubbliche amministrazioni, dove, sia per l'art. 14-bis, comma 4 l. n. 241 del 1990, sia per il successivo art. 17-bis, comma 2, la mancata espressione della propria posizione nei termini fissati va intesa come assenso senza condizioni alla proposta in esame. Accade anche nei rapporti tra privati e amministrazione, la cui mancata adozione di un provvedimento espresso nel termine di legge comporta spesso la formazione di un provvedimento tacito di assenso o, addirittura, per le attività liberalizzate, limita l'esercizio dei poteri conformativi e inibitori.

All'attivismo del legislatore, a volte, però, l'amministrazione non è stata in grado di corrispondere, cosicché non di rado sono portate all'attenzione di questo Tribunale vicende in cui l'oggetto del contendere è proprio il tardivo esercizio, da parte dell'amministrazione, dei propri poteri, a fronte di provvedimenti di assenso già tacitamente formati.

Si è avuto modo di rilevare come un'area particolarmente sensibile, in cui si verifica quanto descritto, è quella dell'installazione di impianti per la telefonia mobile: l'art. 44 d.lgs. n. 259 del 2003 è, infatti, perentorio nello stabilire che l'istanza di autorizzazione all'installazione di tali impianti si intende accolta decorso il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di presentazione della stessa, ove non sia intervenuto un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'ARPA.

Un intervento successivo dell'amministrazione può essere giustificato solo da esigenze di autotutela; e peraltro anche il termine per intervenire al fine di annullare il provvedimento illegittimo, pur sempre in presenza di un interesse pubblico particolarmente qualificato, è stato ulteriormente ridotto dall'art. 1, comma 1 l. n. 182 del 2025 a sei mesi.

E' quindi più di una volta capitato, anche nel corso del 2025, che la Seconda Sezione sia stata chiamata a pronunciarsi su provvedimenti in autotutela in materia di installazione di antenne telefoniche – anche con finanziamenti “PNRR” e relativa normativa speciale – adottati però tardivamente, laddove la posizione dell'ente locale non era stata espressa nel corso nella procedura “unificata” ex art. 44 d.lgs. n. 259/2003 ma si era individuata, in seguito talvolta a impulso di singoli cittadini, solo in momento ormai tardivo.

Così pure è spesso capitato che l'ente locale in questa materia abbia “frammentato” il suo potere, mediante l'adozione di diversi provvedimenti, ciascuno seguito a una pronuncia negativa della g.a., che proponevano ogni volta diverse motivazioni, le quali però ben potevano essere evidenziate e rappresentate già in sede di procedimento ex art. 44 cit. Le pronunce della Seconda Sezione sono state inevitabilmente negative per l'ente locale, anche in applicazione del principio del c.d. “one shot”.

Dunque, alle amministrazioni è richiesto un particolare sforzo di tempestività, anche perché la presenza nell'ordinamento di istituti quali la SCIA e il silenzio assenso non comporta l'abdicazione all'insostituibile ruolo di custode dell'interesse pubblico che alle amministrazioni è attribuito; tale ruolo viene soltanto “anticipato” in un momento temporale ben definito, necessario per dare certezza alle relazioni giuridiche in materie particolarmente sensibili.

L'esigenza di tempestività dell'azione amministrativa non è meno pregnante laddove non operino meccanismi di silenzio assenso.

In ambito sanitario, per esempio, si apprezza un significativo numero di ricorsi proposti, ai sensi dell'art. 117 c.p.a., contro il silenzio serbato dalle

amministrazioni su istanze soprattutto di autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie o di accreditamento istituzionale.

In questo caso, il mancato rispetto dei limiti temporali imposti dal legislatore non solo lede la qualità dell'azione amministrativa, di cui la tempestività è un importante aspetto, ma aggrava il carico di lavoro di questo Tribunale, che ben potrebbe allocare le proprie risorse su controversie più significative, piuttosto essere costretto a ribadire l'obbligo delle Autorità sanitarie di provvedere espressamente sulle istanze. Infine, non si trascuri il danno per le finanze pubbliche che si produce nei casi in cui vi sia anche condanna alle spese dell'amministrazione non tempestiva.

Un'ultima questione preme sottolineare, ed è quella delle gravi difficoltà che cittadini e imprese incontrano nel tentare di ottenere tutela esecutiva per i crediti vantati nei confronti delle sopresse Comunità montane e dei disciolti Consorzi di bonifica (con aumento del contenzioso spostato in sede CEDU).

L'apprezzabile finalità di modernizzare l'amministrazione non è stata forse correttamente coniugata con la necessità di garantire ai creditori, spesso lavoratori, di vedere soddisfatto il loro credito. Infatti, anche con la nomina di un Commissario ad acta, ausiliario del giudice, spesso non si assicura alla parte ricorrente la soddisfazione del proprio credito; anzi, spesso non si riesce nemmeno a chiarire le effettive prospettive di realizzazione del credito stesso.

Sul punto, è senz'altro auspicabile una maggiore collaborazione dei commissari nominati per curare la liquidazione di tali Enti soppressi; o forse, a fare più chiarezza potrebbe giungere la deliberazione di liquidazione coatta amministrativa degli Enti soppressi che non possono assicurare alla massa dei creditori una ragionevole soddisfazione dei loro crediti, come recentemente accaduto.

Programma smaltimento arretrato per l'anno 2026

I risultati della produttività dell'Ufficio giudiziario registrati nel corso del 2025 si attestano su livelli soddisfacenti, pressoché in linea con quelli degli anni precedenti, grazie al costante e massimo impegno profuso da tutto il personale.

Difatti, nonostante la vacanza in organico, allo stato, di quattro magistrati - che si auspica venga colmata in tempi ragionevoli - resta fermo il proposito di raggiungere, quanto più presto possibile, l'obiettivo del sostanziale equilibrio tra introiti dei ricorsi e procedimenti definiti.

A questo proposito si richiamano qui i dati più salienti del contenzioso, già analiticamente illustrati nel precedente paragrafo, evidenziando che la produttività complessiva nel 2025, rappresentata dai ricorsi definiti pari a 1620, segna un trend in netto miglioramento rispetto al 2024, allorquando i ricorsi definiti erano 1495; in disparte la diminuzione del numero dei ricorsi depositati, passati dai 2.050 del 2024 ai 1.791 del 2025.

Inoltre, appare confortante l'indice dell'arretrato, risultante dal rapporto tra definiti e depositati, che registra, come si diceva, un aumento contenuto del 5% circa, - considerato che i ricorsi pendenti al 31.12.2025 sono pari a 3.527, attestandosi al di sotto della percentuale del 20% in più dell'anno 2024, allorquando i ricorsi pendenti erano 3.363.

Anche per il 2025 il TAR Calabria ha aderito al programma straordinario di riduzione dell'arretrato deliberato dal CPGA, al fine di assicurare la celere definizione delle controversie ultratriennali, nonché il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), secondo quanto previsto dall'art. 16 delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo di cui all'art. 2 del d.lgs. 02 luglio 2010, n. 104 e dall'art. 17, co. 5, del d.l. 09.06.2021 n.80, conv., con modificazioni, dalla legge 06 agosto 2021, n. 113.

Difatti, nel 2025 sono state celebrate due udienze straordinarie, quelle del 17.10.2025 e 14.11.2025, cui hanno partecipato, per la prima, 8 magistrati e, per la seconda, 7 magistrati, all'esito delle quali sono stati definiti 148 ricorsi.

Per il 2026, poi, è stato già approntato un programma di smaltimento articolato in otto udienze straordinarie, approvate dal CPGA, che qui di seguito si riportano, con i dati relativi al numero dei magistrati ammessi e suddivise in base ai ricorsi assegnati per Sezione:

- **20.03.26 (10 magistrati) Sez. I**
- **22.05.26 (10 magistrati) Sez. I**
- **19.06.26 (10 magistrati) Sez. I**
- **11.09.26 (9 magistrati) Sez. I**
- **09.10.26 (9 magistrati) Sez. II**
- **16.10.26 (5 magistrati) Sez. I**
- **13.11.26 (5 magistrati) Sez. II**
- **20.11.26 (9 magistrati) Sez. I**

Per effetto di questo piano straordinario di smaltimento – ben più nutrito rispetto al passato (persino rispetto al 2022, allorquando sono state 5 le udienze straordinarie celebrate, con 404 ricorsi definiti) - è ragionevole stimare, per il 2026, la definizione di un numero di ricorsi prossimo a 630, di cui circa 500 della Prima Sezione e 130 della Seconda, con riduzione netta dunque dell’arretrato.

L’azione congiunta degli strumenti di smaltimento a disposizione consentirà, nel corso del 2026, di fissare per la definizione del merito i ricorsi del 2024 e del 2025, uno dei risultati più rimarchevoli in corso di raggiungimento, applicabile non solo negli appalti o negli altri riti abbreviati.

Pertanto, si continueranno ad osservare le buone prassi adottate da questo Tribunale, fra cui il tempestivo invio degli avvisi di perenzione inerenti i ricorsi ultraquinquennali, una particolare attenzione nell’esame delle istanze di prelievo, in particolare, per i ricorsi meno recenti ed un uso, il più ampio possibile, del decreto presidenziale finalizzato alla chiusura di ricorsi per i quali, sussistendo le condizioni

di legge, è possibile dichiararne l'improcedibilità, l'estinzione o dare atto della rinuncia.

Inoltre, a fornire un contributo all'efficientamento della gestione del contenzioso vi è l'attività di supporto svolta, nell'ambito dell'Ufficio per il Processo, già istituito con decreto presidenziale n. 40/2017 e costituito dai funzionari addetti, oltre che dai tirocinanti, alle dirette dipendenze del Presidente dell'Ufficio giudiziario e coordinato dal Magistrato delegato Cons. Francesco Tallaro.

L'Ufficio in esame ha assunto, via via, un ruolo strategico per la gestione del contenzioso, con l'espressa finalità di garantire la ragionevole durata del processo e la piena attuazione del processo amministrativo telematico, al punto che, per come rilevato dal Consiglio della Presidenza della Giustizia Amministrativa nelle linee guida del 15.03.18 per l'avvio dell'Ufficio del Processo, lo stesso "non costituisce una mera struttura amministrativa ma partecipa all'attività giurisdizionale".

Secondo le Linee Guida per lo smaltimento dell'arretrato approvate con decreto del dPCS n. 192 del 28.07.21, l'attuale struttura dell'**Ufficio per il Processo**, concorre a realizzare l'obiettivo di abbattimento dell'arretrato ultratriennale, attraverso un'ampia ed articolata attività, comprendente il monitoraggio dei ricorsi suscettibili di immediata definizione, l'analisi delle pendenze e delle sopravvenienze, l'organizzazione di udienze tematiche e per cause seriali, la redazione della scheda del fascicolo per tipologia di affari, la segnalazione al Presidente dell'Ufficio giudiziario dei ricorsi più risalenti.

Infine, si segnala l'impegno profuso dal personale amministrativo di questo Ufficio giudiziario per l'attività svolta in adesione ad alcuni **Progetti finalizzati** all'abbattimento dell'arretrato della GA inclusi nel PNRR ex articolo 16, comma I - bis, dell'Allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, comunicati dal Segretariato per il 2025, concernenti in particolare le attività di classificazione dei ricorsi, trascrizione e pubblicazione e, ove necessario, oscuramento dei provvedimenti.

Organizzazione e dotazione organica

La riflessione sull'attività svolta e sulle programmazioni future del Tribunale non può prescindere da un esame degli aspetti organizzativi e della dotazione organica, che rappresentano l'ossatura imprescindibile dell'azione giurisdizionale e amministrativa dell'Ufficio.

L'analisi di tali assetti assume una valenza strategica **in un contesto segnato da croniche e persistenti criticità nel ruolo magistratuale**, secondo quanto si andrà a esporre nel prosieguo della trattazione.

In questa persistente situazione di difficoltà, un'organizzazione attenta e flessibile è stata fondamentale per garantire la continuità del nostro lavoro e il raggiungimento degli obiettivi, pur entro i limiti imposti dalle carenze sistemiche.

In tale quadro, l'Ufficio ha operato nella costante **ricerca di soluzioni organizzative idonee a mitigare gli effetti delle scoperture**, attraverso una razionale distribuzione dei carichi di lavoro e un'attenta programmazione dei ruoli di udienza, tenuto conto che il non congruo numero di magistrati in servizio incide necessariamente sul numero di giudizi trattabili in ciascuna udienza, anche in considerazione dei limiti di ricorsi assegnabili a ciascun magistrato.

In questa situazione, il coordinamento tra magistratura e personale amministrativo ha rappresentato un elemento centrale per l'efficace gestione delle attività giurisdizionali.

Resta tuttavia evidente che le misure adottate, pur consentendo di contenere le criticità, non possano sostituire **l'effettiva copertura della pianta organica**, unico presupposto idoneo a garantire nel medio e lungo periodo un assetto organizzativo equilibrato e coerente con le esigenze operative dell'Ufficio e con il carico complessivo degli affari trattati.

Il deficit d'organico non rappresenta più un'emergenza episodica, ma una carenza sistemica, che incide non solo sulla gestione degli affari correnti, ma limita e condiziona la capacità dell'Ufficio di programmare interventi di ampio respiro.

Tale criticità assume una particolare rilevanza in una fase storica caratterizzata dall'emergere di nuove sfide connesse all'evoluzione tecnologica e, in particolare, allo sviluppo degli strumenti di intelligenza artificiale.

L'adeguatezza della dotazione organica è dunque chiamata a rispondere non soltanto a esigenze quantitative, ma anche alla necessità di assicurare competenze, consapevolezza e capacità di governo dei processi innovativi, affinché la tecnologia rimanga un supporto funzionale all'attività giurisdizionale e non si trasformi, per carenza di risorse o di presidio umano, in un ulteriore fattore di criticità.

In tale scenario, l'attenzione si rivolge con speranza alle procedure concorsuali in atto, auspicando che **l'assegnazione dei nuovi magistrati** non si risolva in un mero esercizio di avvicendamento.

È più che mai necessario che l'Organo di autogoverno della Giustizia Amministrativa intervenga per porre un rimedio strutturale alle carenze del nostro Tribunale, assicurando una dotazione che non si limiti alla mera copertura del turnover.

È fondamentale che la ripartizione dei magistrati di nuova nomina avvenga secondo criteri di equità distributiva, parametrati all'effettiva entità e complessità del gravoso contenzioso che insiste su questo Ufficio. Non si può non rilevare, infatti, **la persistente disparità con altre sedi** le quali, pur caratterizzate da carichi di lavoro significativamente inferiori e situate in territori non gravati dalle criticità ambientali che segnano questa Regione, risultano dotate di organici ben più consistenti.

Parallelamente, si ravvisa l'urgenza di un intervento regolamentare volto a garantire **una maggiore permanenza dei magistrati nella sede di prima assegnazione**. Ciò per evitare che Uffici come il nostro, penalizzati da oggettivi disagi logistici, continuino a essere vissuti come sedi di primissima assegnazione.

Si confida, pertanto, che le prossime scelte programmatiche tengano nel debito conto le criticità esposte, oggetto di costanti e reiterate segnalazioni da parte di questo Ufficio e rafforzate **dalle istanze provenienti dal Foro, portavoce delle legittime aspettative dell'utenza professionale** in ordine alla tempestiva trattazione dei ricorsi.

La struttura organizzativa di questo Tribunale si articola in due sezioni giurisdizionali, alle quali è demandata la trattazione delle materie rientranti nella competenza dell'Ufficio.

La ripartizione delle materie tra le due Sezioni è stabilita annualmente con apposito provvedimento del Presidente del Tribunale (il cui testo integrale è consultabile in appendice alla presente Relazione), sulla base di criteri organizzativi volti ad assicurare un equilibrato e razionale svolgimento dell'attività giurisdizionale.

Tale assetto può essere oggetto, nel corso dell'anno, di interventi correttivi finalizzati al riequilibrio, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo, dei carichi di lavoro, ove ciò si renda necessario in relazione all'andamento dei flussi e alle risorse effettivamente disponibili.

Tuttavia, è bene ribadire ulteriormente che la capacità di riequilibrio rimane strettamente condizionata dalla disponibilità di una dotazione organica effettiva.

Magistrati

L'analisi della dotazione organica del personale di magistratura evidenzia un quadro di oggettiva e persistente sofferenza.

A fronte di una pianta organica che prevede 12 magistrati, escluso il Presidente – cifra già di per sé calibrata su flussi di lavoro meno pressanti di quelli attuali -, si registra la presenza effettiva di **solì 8 magistrati** più il Presidente, oltre a un magistrato fuori ruolo già da tempo per importante incarico istituzionale, Dott.ssa Francesca Goggiamani.

Ne deriva una percentuale di scopertura effettiva del 33%, un valore che impone un sacrificio costante alla flessibilità organizzativa e che rende ardua la sostituzione dei magistrati in caso di impedimenti temporanei o astensioni, gravando inevitabilmente sui carichi di lavoro dei giudici attualmente in servizio.

Un assetto così rigido non consente margini di compensazione interna in caso di assenze, anche imprevedibili e temporanee, o di fisiologiche ipotesi di astensione,

con la conseguenza che la continuità della funzione collegiale finisce per dipendere da soluzioni emergenziali, penalizzanti sotto il profilo della flessibilità dell'Ufficio e della programmazione dei ruoli.

Tale situazione di sofferenza organica risulta ancor più gravosa se inserita nel peculiare contesto ambientale della regione in cui il Tribunale opera.

Si tratta di un territorio che, per la complessità delle dinamiche socio-economiche e la delicatezza degli interessi pubblici coinvolti, richiederebbe un apparato giudiziario stabilmente integrato in ogni sua componente.

La criticità è accentuata dall'estrema sensibilità delle materie trattate: settori come la contrattualistica pubblica, le interdittive antimafia, la tutela ambientale, la gestione della sanità rappresentano temi cruciali, i cui riflessi sulla realtà territoriale sono immediati e profondi.

In tale contesto, la Giustizia Amministrativa non è solo un presidio di legittimità, ma è chiamata a svolgere un ruolo insostituibile di regolazione, garanzia e tutela della legalità.

Se, nonostante l'esiguità delle risorse, questo Tribunale ha continuato a fornire risposte tempestive e di elevato profilo qualitativo, ciò è dovuto esclusivamente all'abnegazione e all'impegno dei magistrati in servizio, i quali hanno supplito con lo sforzo individuale alle vacanze della pianta organica.

Sotto il profilo della dinamica del personale, il 2025 ha fatto registrare una sostanziale staticità. Dopo l'avvicendamento di risorse avvenuto nell'ultimo trimestre del 2024 - che ha visto l'ingresso di nuovi magistrati a compensazione di quelli trasferiti ad altra sede - la consistenza numerica del corpo magistratuale è rimasta invariata e l'unica variazione nell'organico dei magistrati ha riguardato la **Presidenza del Tribunale**.

Dell'eredità di rigore professionale del mio predecessore Presidente **Giancarlo Pennetti**, che saluto, ho fatto tesoro nel corso di questo mio primo anno alla guida dell'Ufficio; essa ha costituito il solido presupposto su cui ho inteso innestare una

personale visione programmatica, e su cui si fonderà l'impegno per l'anno che si apre, in un costante equilibrio tra continuità e innovazione.

Tale impegno deve misurarsi con la persistente carenza di organico, che rende necessaria una ferma azione volta a colmare le attuali vacanze. Solo il raggiungimento della pienezza del ruolo magistratuale potrà infatti garantire nel tempo la stabilità e la qualità della giurisdizione che questa sede merita.

Personale Amministrativo

Passando all'analisi del personale amministrativo, esso costituisce tema di rilievo non secondario ai fini del funzionamento dell'Ufficio, visto che l'efficienza di un Tribunale Amministrativo dipende in modo inscindibile dalla sinergia tra la componente magistratuale e la struttura amministrativa.

In tale ambito, desidero richiamare il ruolo del Dirigente, Dott. **Pasquale Alvaro**, il quale svolgendo le proprie funzioni anche presso la Sezione distaccata di Reggio Calabria, coordina da diversi anni il personale con competenza e continuità, costituendo un punto di riferimento essenziale per l'organizzazione del lavoro e per il raccordo tra le esigenze dell'attività giurisdizionale e quelle dell'apparato amministrativo.

Grazie a una gestione attenta e a una profonda conoscenza delle dinamiche interne, il Dirigente ha saputo assicurare la necessaria stabilità organizzativa che è precondizione per l'esercizio stesso della giurisdizione.

L'assetto organizzativo dell'apparato amministrativo si articola in una struttura definita e funzionale, volta a garantire il più efficace supporto all'attività giurisdizionale.

In particolare, il personale è distribuito tra le due **Segreterie Giurisdizionali e la Segreteria Affari Generali**, ciascuna delle quali risponde a un preciso modello di coordinamento interno.

Ogni Segreteria Giurisdizionale è affidata alla responsabilità di un Funzionario, così come ogni specifico servizio afferente alla Segreteria Generale viene coordinato da un Funzionario dedicato.

Tale schema organizzativo, in cui ogni unità operativa è posta sotto la supervisione e la direzione unitaria del Dirigente, ha dato prova di indiscussa efficacia.

L'attenta distribuzione delle competenze e la chiara individuazione delle responsabilità apicali hanno permesso di raggiungere un'operatività estremamente fluida, assicurando una risposta tempestiva e professionale alle esigenze dell'utenza e dei magistrati, nonostante l'organizzazione del lavoro anche mediante lo *smart working*, nei limiti consentiti.

Sotto il profilo della dotazione organica, il TAR dispone attualmente di **20 complessive unità** e registra con favore la piena copertura dei ruoli dei funzionari, condizione che ha permesso di consolidare l'architettura di coordinamento sopra descritta.

Permangono, tuttavia, alcune scoperture nel profilo degli assistenti, la cui integrazione risulta oggi quanto mai necessaria.

L'inserimento di nuove unità in questa qualifica non risponderebbe soltanto all'esigenza immediata di rinforzare alcuni servizi, ma permetterebbe, soprattutto, di avviare tempestivamente un indispensabile percorso di formazione e affiancamento. In tale prospettiva, accanto alla necessità di garantire il completo reintegro delle unità che cesseranno dal servizio nel prossimo futuro, appare altresì opportuno valutare un incremento della pianta organica, finalizzato all'inserimento di ulteriori figure professionali tecniche con specifiche **competenze informatiche**.

L'attuale pianta organica, che prevede la presenza di **un solo assistente informatico**, da ringraziare espressamente per disponibilità e competenza, appare oggi sottodimensionata rispetto alla crescente complessità dei sistemi digitali e alla centralità che le tecnologie informatiche rivestono nell'attività quotidiana, anche in relazione all'applicazione della Intelligenza Artificiale.

Tale carenza costringe l'unità in servizio a un gravoso e incessante impegno, diviso tra la manutenzione delle infrastrutture tecnologiche e la necessaria assistenza quotidiana a magistrati, personale amministrativo e utenza esterna.

Il rafforzamento di tale settore consentirebbe non solo di assicurare una più efficace gestione dell'esistente, ma anche di sostenere in modo strutturato i futuri processi di innovazione e modernizzazione.

Per concludere, desidero rivolgere ancora un sentito ringraziamento a tutti i dipendenti per il quotidiano e instancabile impegno profuso, che consente a questo Tribunale di operare con efficacia.

Solo attraverso il costante rafforzamento di questo capitale umano sarà possibile affrontare con consapevolezza le sfide poste dalle profonde innovazioni tecnologiche in atto, che richiedono un investimento strutturale e permanente in termini di formazione e organizzazione del lavoro, affinché il servizio giustizia sia rispondente alle aspettative dei cittadini in un mondo che cambia.

Il processo amministrativo telematico

L'evoluzione del Processo Amministrativo Telematico ha trovato nel 2025 un fondamentale ancoraggio normativo nel Decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 9 maggio 2025. Tale provvedimento ha aggiornato le regole tecnico-operative del PAT, formalizzando l'introduzione del Nuovo Portale dell'Avvocato e, soprattutto, del sistema FormWeb, la cui sperimentazione era già stata avviata con successo all'inizio dello scorso anno.

Per questo Tribunale, in linea con quanto stabilito dal DSG n. 53 del 26 maggio 2025, il passaggio operativo al FormWeb si è compiuto lo scorso 17 novembre, segnando l'avvio di una fase di transizione che è giunta oggi a un punto di svolta definitivo.

Infatti, a decorrere dal 1° febbraio 2026, il deposito tramite FormWeb è divenuto a tutti gli effetti il canale prioritario. Il ricorso alla PEC assume ora un carattere meramente residuale, limitato esclusivamente a casi di comprovata impossibilità tecnica, come stabilito dall'art. 2, comma 1, del citato decreto.

Uno strumento in divenire tra efficienza e gradualità.

Siamo consapevoli che ogni cambiamento strutturale possa inizialmente generare alcune resistenze o dubbi interpretativi tra gli operatori. Tuttavia, è bene sottolineare

che questo passaggio non risponde solo a un obbligo normativo, ma rappresenta una scelta strategica volta a minimizzare gli errori di rito e a garantire l'integrità dei dati processuali.

In quest'ottica, la compilazione del FormWeb cessa di essere un adempimento meramente formale per assumere una valenza sostanziale.

I dati inseriti dall'avvocato hanno infatti funzione costitutiva del fascicolo processuale nel sistema informativo SIGA, determinandone la classificazione e l'iter di gestione. Per garantire la necessaria coerenza tra il contenuto dell'atto e la sua veste digitale, è dunque essenziale una cura rigorosa nella compilazione di alcuni campi cruciali:

- Tipologia di ricorso: la corretta individuazione del rito (Ordinario, Ottemperanza, Accesso, ecc.) è il presupposto indispensabile per l'assegnazione del corretto percorso processuale e il rispetto dei relativi termini.
- Corrispondenza delle istanze: ogni domanda formulata nell'atto -dalle istanze cautelari alle richieste istruttorie o di oscuramento dati- deve trovare una puntuale e identica spunta nel sistema. Un'omissione in questa fase potrebbe rendere l'istanza "invisibile" ai fini della gestione automatizzata delle udienze o dei provvedimenti urgenti.
- Contributo Unificato: l'esatta indicazione del regime fiscale (non esente, esente, patrocinio a spese dello Stato) permette un immediato riscontro da parte delle Segreterie, assicurando il regolare assolvimento degli obblighi tributari.

Un'accurata gestione di questi elementi non è dunque solo una necessità tecnica, ma un passaggio fondamentale per la corretta formazione del fascicolo e per l'efficace tutela delle posizioni processuali delle parti.

Certamente, trattandosi di uno strumento in divenire destinato a integrarsi con un sistema preesistente, il FormWeb non ha ancora assorbito la totalità delle funzioni.

Ad oggi, per il deposito delle istanze di patrocinio a spese dello Stato e per le istanze ante causam, rimane necessario l'utilizzo del tradizionale modulo PEC. Questa gradualità è stata volutamente mantenuta per assicurare la massima correttezza delle

operazioni e ridurre al minimo i disagi per l'utenza, in attesa che futuri aggiornamenti completino l'unificazione del sistema di deposito.

Supporto, formazione e prospettive future

Per accompagnare l'avvocatura in questo percorso, l'Amministrazione continua a mettere a disposizione una vasta gamma di strumenti di supporto, dai manuali operativi ai video dedicati, accessibili sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa. L'obiettivo comune deve essere quello di trasformare la tecnologia da un mero adempimento burocratico a un reale volano di efficienza.

In questa prospettiva, la futura integrazione con l'Intelligenza Artificiale non deve essere vista con timore, ma come il naturale coronamento di questo lungo percorso di digitalizzazione.

Un uso consapevole di tali tecnologie potrà ulteriormente accelerare i tempi della giustizia, a patto di preservare sempre la supervisione e la centralità del magistrato in ogni fase del procedimento. La tecnologia, per quanto avanzata, resta un supporto alla funzione giurisdizionale, la cui sintesi finale non può che restare umana.

Attività internazionale

I magistrati amministrativi svolgono la loro attività in un contesto europeo integrato, in cui le istituzioni giurisdizioni dei vari Stati membri sono chiamate a uno sforzo congiunto per affrontare sfide globali.

In quest'ottica, deve essere evidenziata l'importanza dell'attività di formazione internazionale.

Non è superfluo allora sottolineare che questo Tribunale ha partecipato attivamente all'opera di formazione, attraverso un suo magistrato che è componente dell'Ufficio Studi e Formazione della Giustizia Amministrativa, e che è stato relatore in due seminari organizzati, in lingua inglese, dall'European Judicial Training Network, la Rete Europea di Formazione Giudiziale.

Il primo corso, che si è tenuto a Roma il 7 e 8 aprile 2005, si è occupato dell'impatto della digitalizzazione, e più nello specifico degli strumenti di intelligenza artificiale,

sul diritto amministrativo. La relazione svolta ha riguardato le sfide etiche derivanti dall'uso delle tecnologie e la necessità di salvaguardia dello stato di diritto.

Il secondo corso, che si è tenuto on line il 4 e 5 novembre 2025, era volto a fornire a una platea di giudici europei che si occupano di diritto della concorrenza, una base formativa comune sui concetti della disciplina antitrust. La relazione svolta ha riguardato, in particolare, l'analisi della disciplina dell'attuazione del diritto della concorrenza con strumenti di diritto pubblico, nella prospettiva della giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo.

Collaborazione con l'Università e offerta formativa per i laureati

Nel 2025, come per l'anno precedente, il TAR Calabria ha rinnovato la disponibilità ad accogliere, in sede, **gli studenti degli ultimi anni del Corso di Laurea in Giurisprudenza**, interessati a conoscere ed approfondire, in particolare, i temi inerenti il ruolo e le funzioni della giustizia amministrativa.

Difatti, il 19 novembre 2025 si è svolta con successo la **seconda edizione della "Giornata Formativa sulla giustizia amministrativa"**; evento organizzato con il patrocinio dal TAR Calabria ed in collaborazione con il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia - DIGES dell'Università Magna Graecia di Catanzaro.

Detto incontro di orientamento professionale e di formazione sulla giustizia amministrativa ha registrato una significativa adesione di giovani, fra cui anche un nutrito gruppo di studenti dell'UNICAL di Cosenza.

L'iniziativa rivolta agli studenti ha offerto momenti di confronto diversificati e strutturati, con l'intervento dei magistrati, del dirigente e dei funzionari del Tribunale, con l'obiettivo di favorire la conoscenza delle attività e del funzionamento dell'Ufficio, anche alla luce delle innovazioni normative e digitali, nonché soddisfare le legittime curiosità su aspetti inerenti la carriera professionale nell'ambito della Giustizia amministrativa.

Gli universitari, sempre sotto la guida dei docenti coordinatori, hanno, poi, avuto l'occasione di osservare direttamente le dinamiche del processo amministrativo, oggetto di studio, attraverso la partecipazione all'udienza pubblica; l'esperienza sul campo è stata ancor di più arricchita, al termine dell'udienza, da un proficuo e vivace confronto con i magistrati del Collegio giudicante, stimolato dalle domande poste dagli studenti in ordine alle tematiche del diritto amministrativo di maggiore interesse.

A ciascuno degli studenti presenti alla giornata formativa è stato, infine, rilasciato l'attestato di partecipazione.

Nel 2025 il TAR Calabria ha pubblicato **due bandi**, uno a inizio anno e l'altro a fine anno, per la selezione di laureati meritevoli da avviare al **tirocinio formativo ex articolo 73 del D.L. 69/2013**, convertito con legge n. 98/2013; allo stato, sono sei i laureati impegnati a svolgere il tirocinio.

Si rammenta che, in base al bando pubblicato sul sito istituzionale del TAR, possono accedere al tirocinio in questione, a domanda, i laureati in giurisprudenza in possesso di specifici requisiti per un periodo di formazione teorico-pratica della durata di diciotto mesi presso gli uffici giudiziari della G.A.

I tirocinanti ammessi sono affidati ad un magistrato formatore che coordina e controlla l'attività svolta dai tirocinanti, che si concretizza nell'affiancamento a magistrati, con compiti di studio, ricerca e redazione di bozze dei provvedimenti.

I tirocinanti sono, altresì, assegnati **all'Ufficio per il Processo** istituito presso il Tribunale, con compiti specifici di collaborazione nelle attività proprie della struttura che ha funzioni di supporto alla funzione giurisdizionale.

Lo svolgimento dello stage di formazione teorico-pratica non dà diritto ad alcun compenso; tuttavia, i tirocinanti possono richiedere la borsa di studio che annualmente il Ministero della Giustizia determina con proprio decreto.

Nel novero dell'offerta formativa post universitaria, si segnala anche il distinto **tirocinio teorico-pratico ai sensi dell'art. 16 D. Lgs. 17 novembre 1997 n. 398 rivolto agli studenti delle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali**

che svolgono, in modo obbligatorio, una parte della loro formazione presso gli uffici giudiziari.

Sotto questo profilo trova applicazione altra **Convenzione** stipulata dal TAR Catanzaro ai sensi dell'art. 37 D.L. n 98/2011, conv. in L. n 111/2011, **con la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università "Magna Graecia" di Catanzaro**, per consentire agli specializzandi, che ne fanno richiesta, lo svolgimento di un periodo di **stage di 100 ore** presso il Tribunale.

In definitiva, la possibilità offerta agli studenti di svolgere un periodo di formazione presso gli uffici giudiziari, nelle diverse forme sopra descritte, è di estremo interesse per i giovani laureati, sia che intendano intraprendere la carriera nell'ambito delle professioni legali, sia che vogliano accedere ai concorsi nella pubblica amministrazione, per i quali il tirocinio in questione è requisito di accesso o titolo utile per la valutazione.

Contributo unificato - Gratuito patrocinio - Spese di gestione

Contributo Unificato

Con riferimento ai ricorsi, motivi aggiunti, ricorsi incidentali e tutti gli atti soggetti al contributo unificato, **nel periodo tra l'01.01.2025 e il 31.12.2025 risultano 1.636 depositi** per un totale dovuto per contributo unificato pari ad euro 1.142.541 di cui euro 927.263 versati all'Ufficio giudiziario; euro 7.619,05 versati presso altri uffici giudiziari ed euro 219.819 da versare. Risultano inoltre euro 2.293 rimborsati per pagamenti del contributo effettuato e non dovuto.

Significativa, sia in termini quantitativi che qualitativi, l'attività impropria dell'ufficio nel corso dell'anno 2025.

Sotto il profilo dell'accertamento, nonostante la consueta attività informale dell'ufficio volta a favorire la compliance dei ricorrenti, incoraggiando l'adempimento spontaneo degli obblighi di versamento mediante le comunicazioni di segreteria che hanno riguardato pressoché tutti i depositi incongruenti sotto il

profilo fiscale, **nel 2025, sono stati notificati 550 inviti al pagamento per il tributo non versato.**

Quanto ai rimborsi del contributo unificato versato e non dovuto ovvero versato in eccedenza, su 18 istanze, di cui 3 risultate improcedibili, risultano definiti con la relativa liquidazione 12 procedimenti; i rimanenti 3 procedimenti con esito negativo. Sul piano della riscossione si è proceduto ad affidare all'Agente della riscossione 1 minuta di ruolo, esecutiva, per il recupero coattivo del contributo unificato – maggiorato di sanzioni ed interessi – dovuto e non versato nell' anno 2023. Si è inoltre proceduto al recupero del tributo non sottoposto ad azione di riscossione negli anni precedenti a causa di difficoltà sostanzialmente legate alla reperibilità dei contribuenti e alle incongruenze dei dati anagrafici comunicati dagli avvocati negli atti introduttivi dei giudizi, purtroppo spesso approssimativi ed incompleti, con notevole aggravio dell'attività prodromica all'azione di recupero del tributo evaso. Sempre in tema di riscossione sono pervenute 22 istanze di annullamento in autotutela motivate nella quasi totalità dei casi con il deposito tardivo della prova del versamento inizialmente non curato. Le istanze – comprese quelle inoltrate dalla stessa Agenzia delle entrate-riscossione ai fini dell'eventuale opposizione all'annullamento di diritto con scarico automatico ai sensi della legge 228/2012 – sono state tutte riscontrate con i relativi provvedimenti da parte dell'ufficio giudiziario.

A conferma della attività istruttoria svolta nell'anno, il totale affidato all'agente per la riscossione per il recupero è risultato pari ad euro 422.598,43 tra imposta, sanzioni ed interessi.

Infine, quanto al contenzioso tributario, nell'anno sono stati definiti n. 14 ricorsi, di cui 1 in secondo grado. Per 7 di essi, essendosi formato il giudicato, si procederà ad affidare all'Agente della riscossione il recupero delle spese di giustizia, ove liquidate in favore dell'ufficio vittorioso nonché del contributo unificato dovuto per il giudizio amministrativo, ove non già iscritto a ruolo.

Quanto ai nuovi ricorsi fiscali, notificati in numero di 7, comprese le chiamate in causa da parte dell'agente della riscossione per i giudizi nei quali inizialmente non

risultava evocato l'ufficio giudiziario impositore, il Tar risulta costituito in tutti i nuovi ricorsi effettivamente incardinati presso le Corti di Giustizia Tributaria adite. Esclusi i 7 ricorsi definiti con sentenza passata in giudicato, **al 31.12.2025 i ricorsi pendenti nelle diverse posizioni processuali** (notificati, in attesa di fissazione udienza, discussi, in attesa di dispositivo/sentenza, in pendenza termini per impugnazione ecc.), **risultano in numero di 19 giudizi**. Nel dettaglio: n. 12 in attesa della trattazione, con o senza udienza già fissata e costituzione in giudizio del Tar; n. 7 con udienza celebrata nel relativo grado di giudizio e, pertanto, in attesa di provvedimento giurisdizionale e/o pendenza del termine per l'impugnazione.

Rispetto a tutti i giudizi è stata compiuta, da parte del funzionario delegato alla rappresentanza e difesa in giudizio dell'amministrazione, l'attività di esame e studio degli atti introduttivi; di calcolo di termini e scadenze; sono stati esaminati tutti gli atti comunicati dalle segreterie delle diverse Corti di Giustizia Tributaria nella Regione; è stato curato il deposito a mezzo PTT (Processo Tributario Telematico) degli atti processuali di gestione del contenzioso necessari ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio (memorie illustrative, controdeduzioni, deposito di atti e documenti ecc.). È stata altresì valutata la necessità di interposizione di atti di gravame ovvero di adozione di misure di esecuzione del giudicato. Si è provveduto ad analizzare la possibilità di misure di autotutela anche ai fini della formulazione di richieste di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Sono stati in ogni caso curati tutti gli adempimenti previsti per il raccordo con l'attività del competente Ufficio tutorio presso il Segretariato Generale della G.A., responsabile della funzione di indirizzo nella gestione del contenzioso tributario.

Da ultimo, come oramai consuetudine, si coglie l'occasione per formulare **talune raccomandazioni** richiamando, in questa sede, l'attenzione del ceto avvocatizio su due circostanze:

1) in primo luogo sulla necessità di indicazione esaustiva, negli atti introduttivi del giudizio, dei dati concernenti i ricorrenti. Al riguardo si ricorda che ai sensi degli artt. 40 e 44 c.p.a. pur se non strettamente necessario è comunque opportuno – e in

questa sede lo si richiede nell'ottica della più totale collaborazione – non limitarsi alla comunicazione del solo codice fiscale del ricorrente. Occorre fornire tra gli «elementi identificativi del ricorrente» certamente il codice fiscale e i dati anagrafici del medesimo ma, insieme a questi, anche i dati relativi alla sua residenza. Ciò infatti consente all'ufficio tutte le verifiche che si rendono necessarie presso l'Agenzia delle Entrate nonché l'Agente per la riscossione le quali, rendendo possibile l'identificazione certa del ricorrente, escludono, in radice, qualsiasi vizio del ricorso, segnatamente la sua nullità ex art 44 c.p.a.;

2) in secondo luogo, in considerazione del numero elevato di richieste di scarico dei ruoli esecutivi affidati all'Agente della riscossione – motivate, come segnalato, per la quasi totalità dal deposito tardivo della prova di un pagamento tempestivo – occorre richiamare gli obblighi professionali (oltre che di buon senso) gravanti in capo ai difensori i quali devono curare, in modo tempestivo e diligente, anche il deposito della quietanza se del caso sollecitando il proprio assistito – ove quest'ultimo abbia provveduto direttamente al pagamento – a rendere disponibile la prova del versamento per i successivi adempimenti processuali da parte del professionista. Ciò al chiaro fine di evitare inutili (e purtuttavia legittime ma doverose) iscrizioni a ruolo, con inutile dispendio di risorse da parte dell'ufficio ed inutile maggiorazione di costi (es. aggio, spese di notifica della cartella esattoriale) in capo a contribuenti che risultano sostanzialmente in regola con gli obblighi di versamento.

Alla luce di quanto evidenziato, inoltre, in considerazione delle potenziali evenienze negative che possono profilarsi in capo al ricorrente, del tutto scorretta appare anche la pratica – che pur si verifica – di attendere sistematicamente l'adozione dell'atto accertativo per poi depositare quietanze di versamento che risultano datate anteriormente alla notifica dell'atto medesimo (invito al pagamento) e che identificano dunque un pagamento spontaneo anziché a seguito di accertamento.

Persistendo oltre determinati livelli i fenomeni stigmatizzati l'ufficio si vedrà costretto suo malgrado a formalizzare richieste di intervento presso i diversi Consigli

professionali al fine di promuovere il rispetto della normativa posta dal Testo Unico sulle spese di giustizia in materia di contributo unificato.

CONTRIBUTO UNIFICATO ANNO 2025	
(alla data del 20/01/2026)	
Numero atti soggetti a contributo	Nr. 1.636
Importi versati	€ 927.263,00
Importi versati presso altri uffici giudiziari	€ 7.619,05
Importi da versare	€ 219.819,00
Importi rimborsati	€ 2.293,00
Totale euro	€ 1.156.994,05
Attività di Accertamento	
Numero inviti al pagamento per tributo non versato	Nr. 550
Attività di Riscossione	
Una minuta di ruolo esecutiva per un totale di imposta da recuperare pari a	€ 422.598,43
Contenzioso tributario	
Ricorsi notificati nell'anno	Nr. 7
Ricorsi definiti	Nr. 14 (con <i>res iudicata</i> nr. 7)
Ricorsi pendenti in varie posizioni processuali	Nr. 9

Esenzione dal Contributo Unificato

L'istituto dell'esenzione dal contributo unificato si colloca nel quadro delle garanzie volte a rendere effettivo il diritto di accesso alla giustizia, in piena attuazione dei principi costituzionali di tutela giurisdizionale e uguaglianza sostanziale.

In tale ambito, la normativa vigente delinea specifiche fattispecie di esenzione, individuate dal legislatore in ragione della natura della controversia o della condizione soggettiva delle parti.

Sotto il profilo amministrativo, il regime delle esenzioni continua a rappresentare una quota rilevante delle movimentazioni documentali dell'Ufficio.

L'attività amministrativa si è dunque concentrata sul rigoroso vaglio dei presupposti per l'accesso al beneficio, con particolare riguardo alla verifica delle dichiarazioni sostitutive prodotte ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

La corretta individuazione dell'anno d'imposta di riferimento e la regolarità formale delle istanze hanno costituito i pilastri dell'azione di controllo, finalizzata a coniugare l'equità fiscale con l'esigenza di assicurare che il beneficio rimanga rigorosamente circoscritto ai soli aventi diritto.

A tal proposito, va tuttavia segnalata una ricorrente imprecisione nella compilazione delle dichiarazioni, in cui le annualità reddituali risultano spesso sovrapposte, non aggiornate o prive dei necessari riferimenti temporali, rendendo necessaria una costante attività di sollecito e regolarizzazione.

Nel corso del 2025, **sono stati depositati un totale di 272** ricorsi in materia di previdenza, assistenza e pubblico impiego, **con dichiarazione di esenzione dal pagamento del contributo unificato**, sulla base del presupposto possesso del previsto requisito reddituale (reddito IRPEF inferiore a € 38.514,03, aggiornato a € 40.978,92 a decorrere dall'11/07/2025), requisito che è stato comunque sottoposto a puntuale verifica, come previsto dalle normative in vigore, al fine di assicurare la corretta applicazione dell'istituto e prevenire possibili utilizzi impropri.

Il volume dei ricorsi esenti continua a registrare sostanziali incrementi, riflettendo una tendenza consolidata nel triennio: dai 48 procedimenti dell'anno 2023 si è passati ai 118 dell'anno 2024, sino a raggiungere i 272 nel corso del 2025. Si rileva, pertanto, un incremento percentuale del 130,51% rispetto all'anno precedente e una crescita complessiva del 466,67% nell'intero triennio.

Tale dinamica, pur confermando l'ampia fruizione delle garanzie di accesso alla giustizia, impone un impegno sempre più oneroso per gli uffici di segreteria nelle attività di verifica dei requisiti reddituali, al fine di bilanciare l'efficienza del servizio con il rigore dei controlli fiscali.

È doveroso precisare che **tale crescita** non è riconducibile a un ampliamento strutturale della platea degli aventi diritto o a un aumento generalizzato del contenzioso, bensì trova la sua causa primaria nel **moltiplicarsi dei giudizi di ottemperanza** promossi non solo dal personale docente precario, ma anche dal personale ATA.

Queste procedure, finalizzate all'esecuzione dei titoli giudiziali per il riconoscimento di spettanze retributive o bonus professionali (come la Carta del Docente) e differenze stipendiali legate all'anzianità di servizio e alla ricostruzione di carriera hanno generato un carico seriale di depositi esenti.

In questo contesto di forte pressione numerica, **si deve dare atto della proficua collaborazione con l'Agenzia delle Entrate.**

Come già rilevato nella precedente Relazione, le procedure di controllo delegate all'Ufficio preposto hanno registrato una ulteriore e significativa velocizzazione. I riscontri in merito alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive pervengono ormai nell'arco di pochi giorni dalla richiesta. Tale celerità ha consentito di accertare in tempi quasi reali la sussistenza del beneficio e di procedere, laddove necessario, all'immediato recupero del contributo unificato indebitamente omesso.

A corredo dell'attività di monitoraggio sopra descritta, i dati statistici confermano l'incisività dell'azione di contrasto alle irregolarità. Nel corso del 2025, a fronte di 272 dichiarazioni di esenzione presentate, i controlli fiscali hanno rilevato la non corrispondenza dei redditi autocertificati dai ricorrenti in 26 casi.

Tali posizioni sono state prontamente esaminate e definite dall'Ufficio in stretta conformità con le normative vigenti. La tempestività dell'accertamento ha permesso di attivare immediatamente le procedure di recupero del contributo unificato indebitamente omesso.

Alla luce delle criticità sopra esposte, appare quanto mai opportuno sollecitare l'attenzione del **Foro** su tale aspetto, affinché i difensori sensibilizzino i propri assistiti in ordine alle responsabilità, anche di natura penale oltre che amministrativa, derivanti dalla presentazione di dichiarazioni sostitutive non veritiere.

L'autocertificazione del requisito reddituale non costituisce un mero adempimento formale, ma un atto di assunzione di responsabilità che impegna il dichiarante ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000. La correttezza di tali dati è presupposto indispensabile per non alterare il corretto funzionamento del sistema di accesso agevolato alla giustizia e per evitare l'attivazione delle procedure di recupero coattivo e le conseguenti segnalazioni agli organi competenti.

Gratuito patrocinio

Il flusso di istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato registrato nell'anno 2025, confermando i numeri degli ultimi anni, denota la rilevanza, nel tessuto sociale del territorio calabrese, di questo strumento di civiltà giuridica predisposto dallo Stato al fine di garantire, anche ai soggetti meno abbienti, il beneficio dell'assistenza legale per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

È in crescita il numero delle posizioni ammesse al beneficio de quo, i cui effetti si traducono nell'anticipazione e prenotazione a debito delle spese del giudizio che rimangono a carico dello Stato, incluse le liquidazioni del compenso agli avvocati nominati per l'assistenza e la difesa dei ricorrenti ammessi al patrocinio statale.

Di seguito la tabella riportante i dati riferiti all'istituto in questione:

ANNO 2025		
Istanze presentate	171	
Istanze accolte	121	70,76 %
Istanze rigettate	23	13,45%
Istanze in istruttoria	15	
Istanze da esaminare	5	
Restanti istanze annullate (casi: reiterato deposito stessa istanza e/o rinuncia alla domanda)	7	

Sulla scorta di quanto già evidenziato nella Relazione dello scorso anno, avuto riguardo alla non idoneità dell'Attestazione Isee a provare la sussistenza del requisito reddituale che concorre a determinare l'accesso al beneficio, giova rimarcare che – sebbene, nell'anno 2025, si sia registrato sul punto un lieve allineamento delle istanze presentate alle prescrizioni normative, che fanno riferimento all'ultima dichiarazione dei redditi, prodotta e/o autocertificata, (art. 76, comma 3, D.P.R. n. 115/2002) – persiste ancora l'uso improprio di allegazione del modello Isee a riprova del dato reddituale personale e/o complessivo familiare.

Ciò porta, inevitabilmente, a dover disporre attività istruttoria ad integrazione della domanda ai fini della decisione sull'ammissione, sul presupposto che concorrono alla determinazione del raggiungimento della soglia reddituale massima, che delimita l'accesso al beneficio di Stato, non solo il reddito imponibile, ma anche i redditi che non sono stati assoggettati ad imposte, o perché non rientranti nella base imponibile, o perché esenti, o perché di fatto non hanno subito alcuna imposizione; redditi quest'ultimi che, diversamente, non vengono considerati per la determinazione dell'ISEE.

L'auspicio della Commissione per il patrocinio a spese dello Stato è di garantire la corretta applicazione della norma istitutiva del beneficio, in tal modo scongiurando inutili rallentamenti al procedimento, causati da questa irregolare prassi di fondare il requisito reddituale su documentazione non idonea, qual è, per l'appunto, l'Attestazione Isee.

Altra questione emersa nell'anno appena decorso e, dunque, meritevole di essere, quivi, attenzionata è quella relativa all'impegno assunto dalla parte, che chiede di essere ammessa al patrocinio statale, di comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, rilevanti ai fini della concessione del beneficio (art. 79, comma 1 lett. d. D.P.R. n. 115/2002); nonché le eventuali variazioni relative alle condanne penali subite rispetto all'autocertificazione o al certificato del casellario giudiziale prodotto.

A tal proposito, questo Tribunale sollecita le parti a che le comunicazioni di variazioni di reddito pervengano entro trenta giorni della scadenza del termine di un anno dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione e, comunque, prima che la causa vada in decisione, momento in cui si cristallizzano, dal punto di vista processuale, le posizioni delle parti.

Opportunamente ricordando, che resta in capo all'Agenzia delle Entrate la facoltà di eseguire controlli circa l'autenticità delle dichiarazioni rese per l'ammissione ed il mantenimento del patrocinio gratuito e che il riscontro di eventuali falsità e/o omissioni comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dal D.P.R. 115/2002, la revoca del provvedimento di ammissione al beneficio, con efficacia retroattiva o dal venire meno dei requisiti, con conseguente recupero, a carico del responsabile, delle somme anticipate e corrisposte dallo Stato.

Spese di gestione

Le spese di gestione del TAR costituiscono un profilo rilevante dell'attività amministrativa dell'Ufficio, in quanto strettamente connesse al regolare funzionamento della struttura e alla qualità dei servizi resi all'utenza.

Nel corso dell'anno 2025, l'attenzione dell'Amministrazione è stata costantemente rivolta alla razionalizzazione delle risorse disponibili e al contenimento dei costi, perseguendo criteri di efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Le spese di gestione dell'Ufficio riflettono il complesso delle risorse necessarie a garantire la continuità operativa della struttura e l'efficienza delle infrastrutture. Tale capitolo di spesa si articola in una pluralità di voci essenziali che attengono al funzionamento quotidiano e alla salvaguardia del patrimonio strumentale.

Nel dettaglio includono: il costo per l'affitto; i costi legati al consumo di energia per illuminazione, climatizzazione, apparecchiature informatiche e sistemi di sicurezza; le forniture per gli uffici, quindi carta, toner, mobili, materiali di cancelleria e supporti informatici; il servizio di pulizia degli ambienti e il servizio di portierato; la manutenzione ordinaria di impianti elettrici, di riscaldamento, di climatizzazione e eventuali riparazioni.

In questo quadro di spese di funzionamento si inserisce l'importante capitolo relativo alla liquidazione dei compensi per il patrocinio a spese dello Stato.

Si tratta di una voce di costo rilevante, che rappresenta però l'impegno economico necessario per assicurare la difesa dei cittadini meno abbienti.

Per bilanciare l'impatto dei costi e ottimizzare le risorse disponibili, l'Ufficio ha promosso l'adozione di buone pratiche di risparmio, improntate all'uso efficiente delle dotazioni. Tra queste si segnalano, in particolare, la progressiva riduzione delle stampe cartacee, un utilizzo più razionale delle apparecchiature e degli impianti energetici, nonché una programmazione attenta degli acquisti di materiali e forniture.

In questo sforzo di razionalizzazione, un ruolo determinante è stato svolto dallo smart working. Questa modalità organizzativa non solo ha favorito il benessere del personale, ma ha generato un risparmio tangibile sui consumi energetici e sulla gestione degli spazi fisici della struttura.

L'integrazione di tali modelli di lavoro con l'innovazione tecnologica ha dimostrato che è possibile coniugare l'efficienza operativa con una gestione virtuosa delle risorse pubbliche, garantendo che il risparmio ottenuto nei costi di funzionamento si traduca in una maggiore sostenibilità per l'intero sistema.

La traduzione di tali strategie gestionali in dati numerici conferma il rigore amministrativo applicato nel corso dell'anno.

Per l'esercizio finanziario 2025, a fronte di **fondi assegnati per un totale di € 642.352,00**, l'Ufficio ha registrato spese sostenute pari a € 546.487,85, con un **risparmio di € 95.864,15**, pari a circa il 15%.

Una quota rilevante del budget è stata assorbita dai costi del canone di locazione, pari a € 209.833,22 annui, che rappresentano un onere imprescindibile per garantire la disponibilità di spazi per lo svolgimento delle funzioni giudiziarie.

Tale dato consente un breve richiamo alla nota e delicata questione della **sede del TAR**.

Senza ripercorrere le numerose iniziative intraprese dall'Ufficio per l'individuazione di una nuova sede istituzionale -le quali, purtroppo, non hanno trovato sbocco a causa della carenza di offerte idonee nel mercato immobiliare cittadino, sia pubblico sia privato- desidero condividere un moderato ottimismo, formulando un auspicio di risoluzione nel breve periodo.

Sono infatti **in corso trattative avanzate** con la Proprietà del palazzo che attualmente ci ospita, **finalizzate all'acquisto o alla locazione della porzione in uso**, con previsione dei necessari interventi di adeguamento funzionale e di ammodernamento impiantistico. Il confronto sta proseguendo in modo costruttivo e consente di confidare nella possibilità di giungere a una positiva definizione di questa annosa e impegnativa vicenda, così da assicurare all'Ufficio, se possibile, locali in regime di proprietà, pienamente regolari ed efficienti sotto ogni profilo.

Altra voce particolarmente onerosa, come si è anticipato, è costituita dalle somme corrisposte ai difensori a titolo di **onorario** per l'assistenza prestata ai soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, **che ammontano a € 193.535,44 per un totale di 92 pagamenti**.

In linea con il trend degli anni precedenti, **anche l'esercizio 2025 ha registrato un incremento di circa il 15% rispetto all'anno passato**, confermando come questo istituto rappresenti uno degli impegni finanziari più rilevanti per l'Amministrazione e per i quali non mancherà rigore nella valutazione dei requisiti, pur dovendosi tenere conto della realtà socio-economica del territorio.

Nonostante l'aggravio procedurale, l'Ufficio ha garantito la regolarità dei flussi finanziari, assicurando che l'erogazione dei compensi avvenisse nel rispetto dei termini di legge.

In conclusione, il quadro delineato evidenzia un Ufficio impegnato in un costante sforzo di equilibrio tra la garanzia dei diritti e il rigore amministrativo.

Conclusioni

In conclusione, il quadro delineato nelle pagine precedenti restituisce l'immagine di un Ufficio che, pur a fronte di una cronica carenza di risorse soprattutto nel personale magistratuale, ha saputo preservare elevati standard di efficienza, grazie all'impegno costante e consapevole di tutto il personale e a soluzioni organizzative dinamiche, sostenute da una gestione oculata delle risorse disponibili.

L'analisi dei dati sul contenzioso, dei profili di spesa e delle dinamiche organizzative restituisce l'immagine di una struttura che, pur operando in condizioni sfavorevoli, ha saputo garantire continuità, affidabilità e rigore istituzionale nell'esercizio delle proprie funzioni.

In tale prospettiva, il numero dei ricorsi definiti - che fa registrare un andamento in crescita - e la forte riduzione dell'indice di crescita dell'arretrato rappresentano insieme un segnale concreto della capacità di risposta dell'Ufficio e costituiscono motivo di fiducia per il futuro.

Lo sguardo deve quindi rivolgersi avanti, nella prospettiva di un progressivo consolidamento delle risorse, di un miglioramento delle condizioni operative e di un ulteriore rafforzamento delle buone prassi già avviate, nella comune consapevolezza del valore del servizio reso alla collettività.

In fine, desidero rivolgere ancora un'ultima volta un sentito ringraziamento ai **Magistrati**, al **Dirigente** e a tutto il **Personale amministrativo** per la dedizione e il senso del dovere costantemente dimostrati.

Un particolare apprezzamento va ai **Tirocinanti**, il cui prezioso contributo e la cui vivacità intellettuale si sono rivelati essenziali per l'attività di studio dei magistrati e per l'efficace operatività dell'Ufficio per il Processo del TAR.

Un ringraziamento doveroso va infine **all'Avvocatura dello Stato** e al libero **Foro**, con il quale si è aperto un confronto leale e collaborativo, accompagnato dall'impegno a svolgere periodiche riunioni operative finalizzate alla condivisione di buone prassi e alla risoluzione congiunta delle criticità. La disponibilità e la professionalità dell'Avvocatura rappresentano un importante valore aggiunto per la qualità del servizio giustizia.

Nel confidare che le istanze di copertura dei vuoti dell'organico e di adeguata attenzione alla procedura di acquisizione finalmente della sede trovino positiva e sollecita considerazione presso l'Organo di autogoverno e gli Uffici centrali competenti, l'Ufficio tutto conferma il proprio costante impegno nell'assolvimento delle funzioni istituzionali.

E io nel ringraziarVi tutti per l'attenzione

dichiaro aperto l'Anno Giudiziario 2026 del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria.

RASSEGNA DI MASSIME GIURISPRUDENZIALI

I SEZIONE

Accesso agli atti

T.a.r. Calabria-Catanzaro, Sez. I, Sentenza, 12 maggio 2025, n. 816 (Pres. Mastrandrea, Est. Palmisano).

Accesso documentale - Genericità dell'istanza - Inammissibilità

Il diniego di accesso agli atti può essere legittimamente opposto ogni qualvolta l'istanza risulti generica, sia sotto il profilo dei documenti richiesti, sia sotto quello del (labile) interesse all'ostensione; l'accesso agli atti, infatti, deve avere ad oggetto una specifica documentazione in possesso del detentore dei documenti, indicata in modo sufficientemente preciso e circoscritto e non può riguardare un complesso non individuato di atti di cui non si conosce neppure con certezza la consistenza e il contenuto, e soprattutto la pertinenza rispetto alla condizione del richiedente, assumendo altrimenti l'istanza un sostanziale carattere di natura meramente esplorativa, inammissibile ex art. 24, comma 3, l. n. 241/1990.

T.a.r Calabria, Catanzaro, Sez. I, sentenza 22 settembre 2025, n.1487 (Pres. Mastrandrea, Est. Ciconte).

Rito appalti – Ambito di applicazione del rito super-accelerato.

Il rito super-accelerato disciplinato dall'art. 36 comma 4, del d.lgs. 31 marzo 2023, n.36 (codice dei contratti pubblici) trova applicazione per le impugnazioni di tutte le decisioni di oscuramento di parti delle offerte oppure di diniego integrale dell'accesso all'offerta. Opera, dunque, anche laddove l'amministrazione abbia omissso di ostendere atti e documenti di gara contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 36, commi 1 e 2, del codice dei contratti pubblici, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale di cui all'art. 25 dello stesso codice

T.a.r. Calabria-Catanzaro, Sez. I, Sentenza, 4 ottobre 2025, n. 1558 (Pres. Mastrandrea, Est. Palmisano).

Accesso documentale – Segreto commerciale

La dichiarazione motivata e comprovata circa l'esistenza di un segreto commerciale deve fare riferimento agli specifici caratteri definiti dall'art. 98 del D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (codice della proprietà industriale), richiedendo che le informazioni rispondano a requisiti di segretezza, rilevanza economica, e siano soggette a misure di protezione ragionevolmente adeguate. Non è sufficiente una mera affermazione indimostrata da parte dell'operatore economico.

T.a.r. Calabria - Catanzaro, Sez. I - sentenza 7 ottobre 2025, n. 1587 (Pres. Mastrandrea, Est. De Giovanni).

Accesso documentale – Presupposti- oggetto- Specificità della domanda.

Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso documentale ai sensi degli artt. 22 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 devono sussistere i seguenti presupposti: la legittimazione a richiedere l'accesso agli atti amministrativi che presuppone la dimostrazione che gli atti oggetto dell'istanza siano in grado di spiegare effetti diretti o indiretti nella sfera giuridica dell'istante; la posizione da tutelare che deve risultare comunque collegata ai documenti oggetto della richiesta di accesso; il rapporto di strumentalità che deve risultare dalla motivazione enunciata nella richiesta di accesso. La domanda di accesso deve un oggetto determinato o quanto meno determinabile e deve essere formulata rispetto ai singoli documenti, non potendo essere generica.

La domanda di ostensione documentale deve, quindi, riferirsi a specifici documenti senza necessità di un'attività di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta che deve comprendere la portata e il contenuto della domanda.

T.a.r. Calabria-Catanzaro, Sez. I, Sentenza, 1° dicembre 2025, n. 2024 (Pres. Mastrandrea, Est. Palmisano).

Accesso documentale – Controllo generalizzato – Divieto

Il comma 3, dell'art. 24 della legge n. 241/1990 dispone che «non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni», esprimendo una volontà normativa che rifiuta l'ostensione dei documenti amministrativi intesa come strumento di controllo generalizzato sull'operato della Pubblica Amministrazione nei cui confronti l'accesso viene esercitato, dovendo allo stesso tempo l'interessato dimostrare che:

- la richiesta è riferita ad un determinato documento – identificato o identificabile – atteso che l'onere della prova, anche dell'esistenza dei documenti rispetto ai quali si esercita il diritto di accesso, incombe sulla parte, non potendo imporsi all'Amministrazione la prova del fatto negativo della non detenzione di essi;
- la domanda non può comportare la necessità di un'attività di elaborazione di dati da parte della Pubblica Amministrazione destinataria della predetta richiesta.

Ambiente

T.a.r. Calabria-Catanzaro, Sez. I, Sentenza, 14 gennaio 2025, n. 57 (Pres. Mastrandrea, Est. Palmisano).

Ambiente – PAUR – Parere endoprocedimentale

Il tema del valore da assegnare, in seno al procedimento di PAUR, al parere reso dalle amministrazioni portatrici di interessi sensibili è mutato nel tempo, anche in considerazione del rinnovato favor riconosciuto a livello europeo verso forme di produzione di energie rinnovabili.

A fronte quindi di una giurisprudenza passata - propensa a concludere per la non censurabilità della decisione amministrativa nella parte in cui ha ritenuto “prevalente” la posizione dell'amministrazione preposta alla tutela di interessi sensibili e a non ritenere ostativo a tale conclusione nemmeno il modulo della conferenza di servizi, basato sulle posizioni prevalenti, in caso di dissenso espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela di un interesse sensibili - la giurisprudenza più recente valorizza la valutazione discrezionale finale dell'autorità decidente.

T.a.r. Calabria, Catanzaro, Sez. I, sentenza 18 aprile 2025, n. 713 (Pres. Mastrandrea, Est. Ciconte)

Ambiente - Procedura abilitativa semplificata per gli impianti agro-voltaici - Limite chilometrico di operatività.

L'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, laddove, nel dettare la disciplina della procedura abilitativa semplificata per l'attività di costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, estende, al comma 9-bis, l'utilizzabilità di tale modulo agli impianti agro-voltaici a condizione che “distino non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale”, va interpretato nel senso che l'intera area di impianto debba essere ricompresa nella sua interezza all'interno del limite chilometrico.

T.a.r. Calabria, Catanzaro, Sez. I, sentenza 13 agosto 2025, n. 1396 (Pres. Mastrandrea, Est. Ciconte)

Ambiente - P.a.u.r. - Poteri della Regione e del Ministero - Sito di interesse nazionale.

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sebbene amministrazione competente in relazione alle attività di bonifica dei siti di interesse nazionale (art.252 codice ambiente), e titolare

degli ampi poteri di legge in materia ambientale, non può imperativamente incidere sull'esercizio di un potere che è, di contro, affidato ad altra amministrazione, quale, nella specie, quello regolato dall'art.27-bis codice dell'ambiente, che attribuisce esclusivamente alla Regione la competenza sul rilascio del "Provvedimento autorizzatorio unico regionale".

È, pertanto, illegittimo, per violazione dei canoni della tipicità e nominatività dei provvedimenti amministrativi, il provvedimento con il quale il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica impone ad una amministrazione terza, nella specie, la Regione, la modifica di un parere di compatibilità ambientale emesso dalla Struttura tecnica di valutazione regionale, prefigurando per di più ai componenti della struttura tecnica una direzione univoca e predeterminata del loro decidere.

Armi

T.a.r. Calabria, Catanzaro, Sez. I, sentenza 2 luglio 2025 n. 1176 (Pres. Mastrandrea, Est. Levato).

Armi - Sospensione dell'autorizzazione – Presupposti e limiti.

La sospensione dell'autorizzazione è un provvedimento di natura cautelare, come tale caratterizzato da una delimitazione temporale certa e funzionale solo a fronteggiare situazioni temporanee, delle quali l'amministrazione è tenuta a dar conto con adeguata motivazione.

Sebbene l'art. 10 R.D. n. 773/1931 non preveda alcun termine di durata, statuendo soltanto le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento in caso di abuso della persona autorizzata, il precetto deve tuttavia essere interpretato in aderenza ai principi desumibili dall'art. 21-quater, comma 2, L. n. 241/1990, che circoscrive la sospensione degli effetti dei provvedimenti amministrativi ad una durata predeterminata, commisurata al tempo strettamente necessario a soddisfare gli interessi pubblici perseguiti e, comunque, non superiore ai termini previsti per l'esercizio del potere di annullamento disciplinato dall'art. 21-nonies, di cui il potere sospensivo costituisce proiezione cautelare.

Ne consegue, pertanto, che qualora la sospensione titolo abilitativo sia disposta, come nel caso di specie, per una durata pari all'efficacia quinquennale della licenza di caccia, il provvedimento assume la connotazione giuridica di una revoca dell'autorizzazione, la quale, ad ogni evidenza, esige la sussistenza di presupposti fattuali e giuridici di diverso tenore, rispetto ai quali si impone una distinta valutazione dell'amministrazione precedente. Né l'organo giudicante potrebbe assegnare una diversa qualificazione giuridica alla determinazione, poiché in tal caso la pronuncia andrebbe ad involgere, in sostanza, poteri amministrativi non ancora esercitati, ponendosi pertanto in contrasto con il divieto di cui all'art. 34, comma 2, c.p.a., proiezione del principio di separazione dei poteri.

T.a.r. Calabria-Catanzaro, Sez. I, Sentenza, 28 agosto 2025, n. 1431 (Pres. Mastrandrea, Est. Palmisano).

Armi – Giudizio di affidabilità – Natura cautelare

La licenza di porto d'armi può essere negata all'istante anche in assenza di sentenza di condanna per specifici reati quando, per circostanze legate alla sua condotta, si possa desumere la non completa "affidabilità" del soggetto, trattandosi di un provvedimento privo di intento sanzionatorio o punitivo, avente natura cautelare, al fine di prevenire possibili abusi nell'uso delle armi a tutela delle esigenze di incolumità di tutti i consociati.

T.a.r. Calabria, Catanzaro, Sez. I, sentenza 2 settembre 2025, n. 1435 (Pres. Mastrandrea, Est. Ciconte)

Armi - Rilascio e rinnovo della carta europea d'arma da fuoco - Presupposti

La carta europea d'arma da fuoco di cui all'art.2 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n.527 ha quale suo unico presupposto il possesso, da parte dell'istante, che sia cittadino dell'Unione europea, della licenza di porto d'armi. Da ciò deriva che le valutazioni in ordine alla buona condotta dell'istante ad all'assenza del pericolo di abuso della licenza non sono svolte in sede di rilascio del titolo in parola, perché già svolte dall'autorità titolare del potere in occasione del rilascio della licenza di porto d'armi, secondo le disposizioni dettate dal r.d. 18 giugno 1931, n.773 (TULPS). Corollario di tale disciplina è che, nell'ipotesi in cui l'autorità cui venga richiesta la carta europea d'arma da fuoco riscontri la sussistenza di ragioni ostative al rilascio della licenza di porto d'armi ai sensi degli artt.10, 11 e 43 del TULPS, deve intervenire, a monte, su tale ultima licenza, eventualmente revocandola, negando, poi, contestualmente il rilascio della prima. È quindi illegittimo il provvedimento con il quale il Questore nega il rinnovo della carta europea sulla base di valutazioni che possono rilevare nel diverso procedimento per il rilascio della licenza di porto d'armi, o ai fini della sua eventuale revoca.

T.a.r. Calabria, Sez. I, - sentenza 7 ottobre 2025 n. 1596 (Pres. Mastrandrea, Est. De Giovanni)

Armi - Occasionalità assunzione sostanze stupefacenti -Singolo episodio isolato e risalente nel tempo - Sproporzionalità.

L'art. 1, punto 5, del decreto del Ministro della sanità 28.4.1998 che, nello stabilire i requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia, prevista dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, ed al porto d'armi per l'esercizio dello sport del tiro al volo, prevista dalla legge 18 giugno 1969, n. 323, prevede, tra l'altro, che costituisce causa di non idoneità l'assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti e introduce una contestazione di natura amministrativa, definibile per il suo destinatario ex comma 14 con un semplice invito da parte del Prefetto a non far più uso di sostanze stupefacenti; resta impregiudicato, in capo all'Amministrazione procedente al rilascio della licenza, il potere, connotato da una lata discrezionalità, di valutare prognosticamente la possibilità di abuso delle armi, da svolgersi con riguardo alla condotta e all'affidamento che il soggetto richiedente può garantire.

Pertanto è irragionevole desumere il rischio dell'abuso delle armi da un unico e isolato episodio, risalente nel tempo, peraltro non connotato da particolare gravità in quanto definito in via amministrativa, senza tenere conto delle ulteriori circostanze che militano favorevolmente per il ricorrente.

T.a.r. Calabria, Sez. I, - sentenza 8 ottobre 2025 n. 1602 (Pres. Mastrandrea, Est. De Giovanni)

Armi - Giudizio di inaffidabilità - Irragionevolezza.

La valutazione negativa di affidabilità del soggetto in ordine all'uso corretto delle armi e il divieto di detenzione delle stesse non può essere parametrata secondo una logica soggettiva.

L'inidoneità all'uso delle armi non può, pertanto, essere desunta dalla sola presenza in due episodi cronologicamente distinti di uno stesso soggetto già deferito all'Autorità giudiziaria per il medesimo reato senza che sia contestata la commissione di un nuovo e diverso fatto.

T.a.r. Calabria-Catanzaro, Sez. I, Sentenza, 13 ottobre 2025, n. 1636 (Pres. Mastrandrea, Est. Palmisano).

Armi - Porto d'armi pistola difesa personale – Onere motivazionale – Eccesso di potere

Nell'ambito del rigetto di istanze di rinnovo del porto d'armi per difesa personale, l'onere motivazionale dell'amministrazione non è sottoposto a particolari stringenze. È sufficiente che gli elementi presenti nella motivazione siano idonei a far ritenere che le valutazioni dell'Autorità non siano irrazionali o arbitrarie. L'amministrazione deve dimostrare che le condizioni di rischio attuali e concrete non giustificano la deroga al divieto sancito dall'art. 699 c.p. e dall'art. 4, comma 1, L. n. 110 del 1975.

T.a.r. Calabria-Catanzaro, Sez. I, Sentenza, 30 ottobre 2025, n. 1794 (Pres. Mastrandrea, Est. Palmisano).

Armi - Rinnovo porto armi uso caccia – Presupposti - Discrezionalità

Il rilascio della licenza di porto d'armi non costituisce una mera autorizzazione di polizia, ma assume contenuto di permesso concessorio in deroga al generale divieto di portare armi. All'autorità amministrativa è quindi riconosciuto un ampio margine di valutazione in ordine ai presupposti che giustificano o meno il rilascio o il mantenimento in capo agli interessati dei requisiti per il possesso di armi, non risultando dunque necessario che il comportamento da cui emerge il presupposto dell'atto restrittivo sia acclarato nella sua rilevanza penale.

T.a.r. Calabria, Catanzaro, Sez. I, sentenza 29 dicembre 2025 n. 2193 (Pres. Mastrandrea, Est. Ciconte)

Armi - Porto di fucile per uso caccia - Sindacato del giudice amministrativo.

In materia di armi in punto di sindacato giurisdizionale rispetto alle valutazioni dell'Autorità di pubblica sicurezza, a fronte dell'ampia discrezionalità dell'amministrazione, non spetta al giudice amministrativo sostituirsi all'autorità competente nel valutare discrezionalmente se una determinata situazione giustifichi o meno l'adozione di un provvedimento di revoca o di diniego dell'autorizzazione, ma solo verificare che la valutazione compiuta non sia *ictu oculi* errata ovvero viziata da travisamento dei fatti e manifesta irrazionalità e ciò attraverso l'esame degli atti istruttori sottesi alla valutazione amministrativa ed inoltre attraverso il controllo della motivazione espressa nel provvedimento.

Seppure nella materia in esame non si richieda una particolare motivazione, salva la sussistenza dei presupposti idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate non siano manifestamente irrazionali, non può ritenersi assolto il dovere imposto dal richiamato dall'art. 3 L. n. 241/1990 laddove l'amministrazione si sia limitata a riferire che l'interessato è stato controllato con persone penalmente censite, in tal modo, omettendo, da un lato, di riferire le circostanze di tempo e di luogo dei controlli nonché di indicare i reati rispetto ai quali quelle persone controindicate risultino "penalmente censite", dall'altro, di rappresentare le ragioni per le quali dalla esistenza di tali controlli, pure genericamente riferiti, ha dedotto la sussistenza di un pericolo di abuso della licenza e la inaffidabilità dell'istante.

T.a.r. Calabria-Catanzaro, Sez. I, Sentenza, 31 dicembre 2025 n. 2232 (Pres. Mastrandrea, Est. Palmisano).

Armi – Valutazione affidabilità del socio-familiare – Familiare non convivente – Contiguità a una cosca mafiosa.

In ordine al giudizio di affidabilità rimesso all'amministrazione chiamata a rilasciare o rinnovare la licenza di porto d'armi, rispetto ai rapporti di parentela, è possibile trarre una regola generale e un'eccezione: quanto alla prima, la sussistenza di un mero rapporto di parentela o d'affinità con un soggetto pregiudicato, ma non convivente, non è di per sé, in assenza di ulteriori elementi, indice di una capacità di abuso delle armi, dovendo l'amministrazione valutare e riportare l'incidenza di tali circostanze sul giudizio di affidabilità in relazione alla detenzione delle armi; in ordine invece all'eccezione, invece, il rapporto di parentela con soggetti gravati da precedenti penali e ritenuti contigui a una cosca mafiosa è elemento di per sé sufficiente a gettare un'ombra sull'affidabilità dell'interessato circa il corretto uso delle armi.

Contratti pubblici

T.a.r. Calabria, Catanzaro, Sez. I, sentenza 28 marzo 2025 n. 605 (Pres. Mastrandrea, Est. Levato).

Contratti della p.a. - Aggiudicazione - Revoca in autotutela.

È legittimo, in quanto adottato sulla base di valide ragioni di pubblico interesse, il provvedimento con il quale il Comune, in forza di quanto previsto dall'art. 21-quinquies, comma 1, L. n. 241/1990, ha revocato in autotutela l'aggiudicazione di una gara di appalto di lavori per l'adeguamento sismico di un edificio scolastico, che sia motivato con riferimento alla intervenuta sopravvenienza di un fatto imprevedibile -nella specie, l'esistenza di una cabina elettrica nel piano seminterrato dell'edificio e, soprattutto, la necessità di sostituire la precedente struttura con una moderna in una nuova area da rilasciare in concessione, cosicché i tecnici incaricati della progettazione non avrebbero potuto sin dall'inizio stabilire i tempi per lo spostamento della cabina elettrica, trattandosi di attività di competenza dei tecnici E.n.e.l.- oggettivamente idoneo a determinare una situazione di incertezza sull'effettivo rispetto del cronoprogramma dei lavori, e alla conseguente revoca disposta dalla Regione, per tale motivo, del finanziamento regionale già concesso.

T.a.r. Calabria, Catanzaro, Sez. I, sentenza 30 giugno 2025 n. 1149 (Pres. Mastrandrea, Est. Levato).**Contratti della p.a. - Esclusione - Avvalimento.**

L'art. 104, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023 prevede in modo espresso che il contratto di avvalimento contenga a pena di nullità "... indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell'operatore economico". Il riferimento è al c.d. avvalimento operativo, distinto dall'avvalimento c.d. di garanzia, che impone la concreta messa a disposizione da parte dell'ausiliaria di mezzi e risorse specifiche, puntualmente indicate nel contratto, indispensabili per l'esecuzione dell'appalto.

È, pertanto, legittima la esclusione di un operatore economico da un gara, nella specie affidamento in concessione di un impianto sportivo, nel caso in cui le ausiliarie dell'operatore economico escluso, per un verso, abbiano omesso di allegare le dichiarazioni unilaterali di impegno prescritte dalla lettera di invito, sul punto inoppugnata, e, per altro verso, le medesime ausiliarie, nel contratto di avvalimento, si siano impegnate genericamente "a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente", senza quindi una specifica individuazione delle medesime risorse, inverando ciò una causa di esclusione dalla procedura selettiva in base alla lex specialis, secondo cui "non è sanabile, ed è quindi causa di esclusione dalla gara, la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento".

T.a.r. Calabria-Catanzaro, Sez. I, Sentenza, 04 agosto 2025, n. 1358 (Pres. Mastrandrea, Est. Palmisano).**Contratti pubblici- Costi manodopera – Ribasso**

Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36 del 2023, nei contratti di lavori e servizi, i costi della manodopera individuati nei documenti di gara non sono ribassabili e vanno scorporati dall'importo posto a base di gara. Tuttavia, l'operatore economico ha la possibilità di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

T.a.r. Calabria-Catanzaro, Sez. I, Sentenza, 9 ottobre 2025, n. 1640 (Pres. Mastrandrea, Est. Palmisano).**Contratti pubblici - Nomina nuova commissione – Violazione par condicio**

Nel momento in cui si procede all'annullamento di una fase della gara e dunque alla rinnovazione degli atti successivi, nell'evenienza in cui vengano ripetute le operazioni valutative, pur essendo stata nominata una nuova commissione che ha provveduto a rivalutare integralmente le offerte tecniche ed economiche, ove le buste tecniche ed economiche di un operatore economico risultino già aperte nella precedente fase e già oggetto di scrutinio, le offerte devono ritenersi concretamente conoscibili. Ne consegue, in applicazione dei principi in materia, la violazione della par condicio tra i partecipanti e dei requisiti minimi di segretezza delle offerte. Né rileva sostenere che

l'avvenuta disclosure dell'offerta economica abbia potenzialmente arrecato pregiudizio soltanto alla controinteressata aggiudicataria, risultando in ogni caso palesi gli effetti potenzialmente perniciosi sulla par condicio e sul corretto e trasparente operato della nuova commissione, chiamata a rivalutare le offerte quando l'offerta economica di uno dei due concorrenti era già conosciuta.

T.a.r. Calabria, Catanzaro, Sez. I, sentenza 15 ottobre 2025 n. 1669 (Pres. Mastrandrea, Est. Levato).

Contratti della P.A. - Esclusione - Violazione del principio del legittimo affidamento.

È illegittima l'esclusione di operatore economico da una procedura selettiva disposta dal seggio di gara per commistione de elementi economici dell'offerta con la proposta tecnica, laddove l'operatore economico si sia attenuto alle prescrizioni della disciplina di gara, le quali hanno previsto la predisposizione di due distinti file, richiedendo l'inserimento del valore offerto in quello denominato "Offerta Tecnica".

Tale esclusione, invero, contrasta con il ragionevole e legittimo affidamento maturato dall'operatore economico sulla regolarità della procedura ex art. 5, comma 2, D. Lgs. n. 36/2023, non potendo la stazione appaltante elidere tale affidamento sull'assunto che la piattaforma e la relativa modulistica non siano state dalla stessa predisposte, posto che l'amministrazione resistente ha fatto proprie le caratteristiche e la funzionalità della piattaforma.

Demanio e patrimonio

T.a.r. Calabria, Catanzaro, Sez. I, sentenza 1 agosto 2025 n. 1339 (Pres. Mastrandrea, Est. Levato).

Demanio e patrimonio - Strade private - Uso pubblico - Elementi indicativi.

In materia di strade pubbliche e private, deve ritenersi definitivamente assoggettata all'uso pubblico una strada privata, nel caso in cui sussistano i seguenti elementi: a) l'Ente locale abbia adottato una apposita deliberazione del Consiglio comunale con la quale è stata dichiarata la municipalizzazione della strada (seppur non seguita dalla effettiva acquisizione della stessa al patrimonio comunale); b) dalle mappe orografiche e planimetriche si evinca che la strada è sostanzialmente l'unica a consentire il collegamento tra un'altra strada pubblica e la sponda di un lago; c) il Comune abbia, nel tempo, mantenuto non solo la strada, ma anche realizzato l'impianto di illuminazione pubblica, del quale è proprietario, sopportandone i costi dei consumi di energia elettrica; tale insieme di elementi, è indicativo di un uso pubblico della strada, poiché espressamente adibita, da tempo, al "pubblico transito carrabile e pedonale" ed alla finalità "di consentire ai cittadini di accedere al lago".

Elezioni

T.a.r. Calabria, Catanzaro, Sez. I, sentenza 2 maggio 2025, n. 787 (Pres. Mastrandrea, Est. Ciconte)

Elezioni - Autenticazione della sottoscrizione - Omessa indicazione del luogo.

Nella procedura di autenticazione della sottoscrizione dell'accettazione della candidatura, l'indicazione del luogo in cui si è provveduto alla autenticazione è elemento essenziale e costitutivo la cui omissione, già di per sé rilevante, assume una specifica incidenza sostanziale ove all'autenticazione provveda un consigliere comunale. L'omessa indicazione del luogo di autenticazione da parte di chi può esercitare il potere eccezionalmente attribuitogli dall'ordinamento esclusivamente all'interno di un determinato territorio impedisce, infatti, di verificare la legittimazione dell'agente e, quindi, la validità stessa della autenticazione.

Non è ammesso il soccorso istruttorio di cui all'articolo 33 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 in caso di omessa indicazione del luogo di autenticazione della sottoscrizione dell'accettazione di candidatura, trattandosi di un vizio sostanziale e non meramente formale che riguarda uno degli elementi costitutivi dell'autenticazione previsti dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Enti Locali

T.a.r. Calabria, Catanzaro, Sez. I, sentenza 13 ottobre 2025, n. 1621 (Pres. Mastrandrea, Est. Ciconte)

Enti Locali - Sulla scelta del consigliere comunale di abbandonare il gruppo consiliare.

Va esclusa la legittimazione dei consiglieri comunali ad impugnare in sede giurisdizionale un atto emesso da un organo dello stesso ente al quale essi appartengono (sindaco, giunta comunale e consiglio comunale), ad eccezione dei casi in cui le censure proposte siano rivolte a contestare lesioni della propria sfera giuridica o della propria posizione all'interno dell'organo o dell'ente medesimo, ovvero a contestare la modifica della composizione dell'organo e il relativo funzionamento, ma sempre in relazione ad un interesse connesso alla propria sfera giuridica o alla propria posizione all'interno dell'organo o dell'ente.

La libera scelta del consigliere comunale di abbandonare il gruppo consiliare al quale era originariamente iscritto, costituzionalmente (e statutariamente) garantita, non può, quindi, evidentemente comportare la perdita delle prerogative che sono riconosciute solo ai membri dei gruppi consiliari; sicché si rivela essenziale la possibilità di confluire in un gruppo misto, anche unipersonale, attraverso il quale svolgere appieno le funzioni proprie del munus di consigliere.

Giurisdizione e processo

T.a.r. Calabria, Catanzaro, Sez. I, sentenza 17 luglio 2025 n. 1278 (Pres. Mastrandrea, Est. Levato).

Iniziativa popolare legge regionale – Ammissibilità – Giurisdizione.

In tema di iniziative popolari la delibera di ammissibilità di tali iniziative è sindacabile dal giudice amministrativo sino a quando non sia emanata la relativa legge, in quanto le delibere degli enti territoriali incidenti su referendum consultivi assurgono ad atti amministrativi e non politici, come tali impugnabili con gli ordinari mezzi di gravame dinanzi al giudice degli interessi legittimi.

T.a.r. Calabria - Catanzaro, Sez. I - sentenza 15 dicembre 2025, n. 2102 (Pres. Mastrandrea, Est. De Giovanni).

Revoca patente di guida - Misura di sicurezza personale - Giurisdizione.

La valutazione di pericolosità del destinatario della misura di revoca del titolo di abilitazione alla guida è uno dei presupposti per l'esercizio del potere discrezionale di cui è titolare il Prefetto sicché la posizione vantata dal privato ha consistenza di interesse legittimo con conseguente radicamento della giurisdizione del giudice amministrativo.

Pertanto la revoca della patente di guida dopo l'applicazione di una misura di sicurezza personale rappresenta il frutto di una valutazione discrezionale da parte del Prefetto e ciò comporta che la giurisdizione spetti al plesso della giustizia amministrativa, venendo in rilievo una posizione di interesse legittimo del privato a fronte di un potere discrezionale dell'amministrazione.

T.a.r. Calabria, Catanzaro, Sez. I, sentenza 29 dicembre 2025 n. 2194 (Pres. Mastrandrea, Est. Ciconte)

Giurisdizione - Tribunale superiore delle acque pubbliche – Sussiste.

Sulla base della norma dettata dall'art. 143, comma 1, lett. a) r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, che perimetra la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, come interpretata dalla giurisprudenza civile e amministrativa, appartiene alla giurisdizione del detto giudice speciale la controversia avente ad oggetto un provvedimento di acquisizione di un acquedotto che, sul presupposto della natura demaniale dei beni considerati, interferisca in via immediata e diretta con le modalità di uso delle acque pubbliche, in quanto dichiaratamente funzionale all'esigenza di realizzare opere per rendere agibile l'acquedotto e potabile l'acqua per la popolazione residente.

Provvedimenti amministrativi

T.a.r. Calabria-Catanzaro, Sez. I, Sentenza, 5 febbraio 2025, n. 232 (Pres. Mastrandrea, Est. Palmisano).

Informazione interdittiva antimafia – Amministrazione controllata.

L'aggiornamento dell'interdittiva da parte della Prefettura a chiusura del controllo giudiziario è atto doveroso in forza dell'art. 86, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, così come interpretato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 57/2020. Poiché il provvedimento di prosecuzione «controllata» dell'attività imprenditoriale di cui all'art. 34-bis, comma 6, del codice antimafia non ha effetti retroattivi e non costituisce un superamento dell'interdittiva, in quanto, in un certo qual modo, ne conferma la sussistenza, limitandosi a sospenderne gli effetti per la durata dello stesso, va da sé che, alla cessazione del controllo giudiziario, non sono possibili: — né la caducazione automatica dell'interdittiva, in quanto ciò si tradurrebbe in un effetto non previsto dal legislatore ed essendo l'interdittiva al vaglio dell'autorità giurisdizionale amministrativa; — né la ripresa sic et simpliciter dell'efficacia del provvedimento interdittivo, in quanto finirebbe per vanificare le finalità di «autodepurazione dalle infiltrazioni criminali» perseguite dal legislatore con l'istituto del controllo; — né il permanere dell'effetto sospensivo fino all'emanazione di un nuovo provvedimento da parte dell'Amministrazione, in quanto verrebbero prolungati indefinitamente gli effetti sospensivi che la legge ricollega chiaramente solo al provvedimento giudiziale che dispone il controllo, senza alcuna tempestiva valutazione del comportamento tenuto dall'impresa nel periodo di durata del controllo. A conclusione del controllo giudiziario, pertanto, la valutazione degli esiti della misura e la conseguente prognosi di sopravvenuta impermeabilità mafiosa o meno deve essere effettuata senza indugio dalla Prefettura, chiamata a verificare se l'impresa abbia reciso i rapporti di agevolazione con soggetti organici o contigui alle organizzazioni mafiose.

T.a.r. Calabria, Sez. I, - sentenza 24 marzo 2025 n. 568 (Pres. Mastrandrea, Est. De Giovanni)
Avviso Orale rafforzato - Equivalenza “telefoni cellulari” “radio trasmittenti” - Potere del Questore.

A seguito della dichiarazione di incostituzionalità (Corte Costituzionale sentenza n. 2 del 12.1.2023) dell'art. 3, comma 4, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “nella parte in cui include i telefoni cellulari tra gli apparati di comunicazione radiotrasmittente di cui il questore può vietare, in tutto o in parte, il possesso o l'utilizzo” (Corte Costituzionale sentenza n. 2 del 12.1.2023) il Questore non può autonomamente disporre la misura di prevenzione consistente nel divieto di possedere o utilizzare telefoni cellulari attesa la equivalenza, relativamente al servizio radiomobile terrestre di comunicazione, tra “telefoni cellulari” e “radio-trasmittenti, trattandosi di provvedimento la cui decisione è riservata all'autorità giudiziaria in ragione di quanto previsto dall'art. 15 della Costituzione.

T.a.r. Calabria-Catanzaro, Sez. I, Sentenza, 25 novembre 2025, n. 1953 (Pres. Mastrandrea, Est. Palmisano).

Ammonimento orale – Ratio - Presupposti

Il provvedimento di ammonimento di cui all'art. 8 del decreto-legge n. 11 del 2009, convertito nella legge n. 38 del 2009, ha finalità preventiva, mirando infatti ad evitare che l'autore di comportamenti ascrivibili nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 612-bis del codice penale possa, nelle more della querela per tali fatti da parte del destinatario delle condotte e dell'adozione di eventuali provvedimenti in sede penale, perseverare col proprio atteggiamento astrattamente idoneo ad integrare il predetto reato. In ragione della sua finalità preventiva e non sanzionatoria, per pacifica giurisprudenza, tale provvedimento può essere emesso anche qualora non vi sia piena prova delle condotte contestate e della loro idoneità ad integrare la fattispecie di reato citata, sempreché sussista tuttavia un quadro istruttorio dal quale si possa ritenere che, almeno astrattamente, i comportamenti perpetrati risultano idonei ad integrare il reato di cui all'art. 612-bis del codice penale, consistendo in molestie reiterate o atteggiamenti minacciosi "di prevaricazione ed indebita ingerenza nella sfera morale" del destinatario, tali da causare nella vittima uno stato di ansia e paura, facendole modificare le proprie abitudini di vita.

T.a.r. Calabria-Catanzaro, Sez. I, Sentenza, 25 novembre 2025, n. 1955 (Pres. Mastrandrea, Est. Palmisano).

Avviso orale – Natura giuridica – Valutazione prognostica

L'avviso orale, ex art. 3 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, costituisce un provvedimento preventivo volto ad avvertire la persona della sussistenza di sospetti riguardanti la sua potenziale appartenenza a categorie di rischio per la commissione di reati. Non punisce comportamenti pregressi ma previene condotte future lesive della sicurezza pubblica, sulla base di una valutazione prognostica da parte dell'autorità amministrativa circa la probabilità della futura condotta dell'avvisato e della sua pericolosità sociale.

T.a.r. Calabria - Catanzaro, Sez. I - sentenza 25 novembre 2025, n. 1956 (Pres. Mastrandrea, Est. De Giovanni).

Ordinanza contingibile e urgente – Presupposti temporali.

Se è vero che il profilo temporale è uno dei limiti fondamentali per l'esercizio del potere amministrativo di emanare ordinanze extra ordinem da parte dell'Amministrazione per fronteggiare situazioni eccezionali, è altrettanto vero che è compatibile con i principi dell'ordinamento un simile provvedimento che non preveda un termine finale poiché non è sempre possibile identificare a priori la durata del pericolo da fronteggiare purché sia razionalmente collegato ad una concreta ed accertata situazione di perdurante pericolo.

T.a.r. Calabria - Catanzaro, Sez. I - sentenza 25 novembre 2025, n. 1957 (Pres. Mastrandrea, Est. De Giovanni).

Prevenzione collaborativa - Occasionalità condizionamento – Presupposti.

La prevenzione collaborativa di cui all'art. 94 bis del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 consente l'ammissione ai vari istituti volti al risanamento del tessuto imprenditoriale, a condizione che il Prefetto accerti "che i tentativi di infiltrazione mafiosa sono riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale", prescrivendo all'impresa, società o associazione interessata, con provvedimento motivato, l'osservanza, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, del rispetto di determinate misure di self-cleaning.

In tema di prevenzione collaborativa, analogamente al controllo giudiziario delle aziende di cui all'art. 34 bis, deve inevitabilmente sussistere il presupposto dell'occasionalità del condizionamento.

T.a.r. Calabria - Catanzaro, Sez. I - sentenza 9 dicembre 2025, n. 2090 (Pres. Mastrandrea, Est. Levato).

Autorizzazione installazione infrastrutture di comunicazioni elettroniche– Silenzio assenso- Limiti potere p.a.

Decorso il termine di cui all'art. 44, comma 10, D. Lgs. n. 259/2003 per la formazione del silenzio assenso, l'amministrazione perde il potere di provvedere in maniera espressa, con la conseguenza che la possibilità di incidere sugli effetti illegittimi del silenzio-assenso è circoscritta all'impiego dei poteri di autotutela, subordinatamente al positivo riscontro di ragioni di pubblico interesse nella direzione della cancellazione dell'atto di assenso in precedenza perfezionatosi.

T.a.r. Calabria - Catanzaro, Sez. I - sentenza 29 dicembre 2025, n. 2184 (Pres. Mastrandrea, Est. Levato).

Informativa interdittiva antimafia – Persona fisica – Illegittimità.

L'elenco tipizzato dei soggetti sottoposti a verifica antimafia indicato nell'art. 85 D. Lgs. n. 159/2011 individua quali destinatari dell'interdittiva l'impresa individuale, comma 1, ovvero associazioni, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, comma 2. Ne consegue che le informazioni antimafia interdittive riguardano specificamente soggetti ascrivibili nella categoria degli "operatori economici", comprensiva delle persone giuridiche, società, ovvero delle imprese individuali, laddove l'impresa coincida con la persona fisica.

È pertanto da escludersi l'adozione di un'informativa interdittiva nei riguardi di una persona fisica in assenza di un necessario raccordo con un'attività d'impresa.

T.a.r. Calabria, Catanzaro, Sez. I, sentenza 29 dicembre 2025 n. 2196 (Pres. Mastrandrea, Est. Cicone)

Avviso orale – Sindacato del giudice amministrativo.

Fra le misure aventi la medesima natura, parimenti disciplinate dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia), l'avviso orale esprime, più delle altre, il carattere preventivo e cautelare, giacché è adottato per avvisare il soggetto interessato "che esistono indizi a suo carico", e si caratterizza per avere effetti certamente meno impattanti sulla vita del destinatario, concretizzandosi in una comunicazione con la quale l'Autorità di pubblica sicurezza "invita la persona a tenere una condotta conforme alla legge" (art.3, commi 1 e 3 d.lgs. n.159/2011).

In tale quadro, l'autorità amministrativa competente gode di ampia discrezionalità nell'accertamento e nella valutazione dei presupposti richiesti dalla legge.

A fronte di tale ampia discrezionalità, il sindacato del giudice amministrativo è limitato ai soli aspetti della manifesta irragionevolezza od arbitrarietà dell'iter logico seguito dall'amministrazione o della motivazione adottata.

Il giudice è, in particolare, chiamato a verificare che le valutazioni, pur ampiamente discrezionali dell'amministrazione, siano adeguatamente motivate e, a monte, sorrette da una adeguata istruttoria.

T.a.r. Calabria-Catanzaro, Sez. I, Sentenza, 31 dicembre 2025, n. 2233 (Pres. Mastrandrea, Est. Palmisano).

Foglio di via obbligatorio Sindacato G.A. – Discrezionalità tecnica - Limiti

Rispetto alla discrezionalità tecnica esercitata dall'amministrazione nell'emissione del foglio di via obbligatorio, il giudice amministrativo è tenuto ad un sindacato c.d. debole, implicante un limite alla statuizione finale, nel senso che, dopo avere accertato in modo pieno i fatti ed avere verificato il processo logico-valutativo svolto dall'Autorità in base a regole tecniche o del buon agire amministrativo, anch'esse sindacabili, se ritiene le valutazioni dell'Autorità corrette, ragionevoli, proporzionate ed attendibili, non deve spingersi oltre, fino ad esprimere proprie autonome scelte, atteso che, altrimenti, assumerebbe egli la titolarità del potere.

T.a.r. Calabria-Catanzaro, Sez. I, Sentenza, 16 giugno 2025, n. 1056 (Pres. Mastrandrea, Est. Palmisano).

Lavoro – Infortunio in itinere - Presupposti

L'indennizzabilità dell'infortunio subito dal lavoratore nel percorrere "con mezzo privato" la distanza fra la sua abitazione ed il luogo di lavoro, postula: a) la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento, nel senso che tale percorso deve costituire per l'infortunato quello "normale per recarsi al lavoro" e per tornare alla propria abitazione; b) la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito ed attività lavorativa, nel senso che il primo non sia dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda; c) la necessità dell'uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, da accertarsi in considerazione della (in)compatibilità degli orari dei pubblici servizi di trasporto rispetto all'orario di lavoro dell'assicurato, ovvero della sicura non fruibilità dei pubblici servizi di trasporto qualora risulti impossibile, tenuto conto delle peculiarità dell'attività svolta, la previa determinazione della durata della prestazione lavorativa. Si ritiene, tuttavia, che il nesso di causalità venga interrotto dal dolo o dalla colpa grave.

Responsabilità della p.a.

T.a.r. Calabria - Catanzaro, Sez. I - sentenza 17 giugno 2025 n. 1058 (Pres. Mastrandrea, Est. De Giovanni).

Responsabilità della P.A. - Risarcimento del - Annullamento formale - Inconfigurabilità del danno.

In tema di responsabilità civile della Pubblica Amministrazione l'ingiustizia del danno non può considerarsi conseguenza in "re ipsa" dell'illegittimo esercizio della funzione amministrativa o pubblica in generale, occorrendo, invece, accertare se: a) sussista un evento dannoso; b) il danno accertato sia qualificabile come ingiusto, in relazione alla sua incidenza su di un interesse rilevante per l'ordinamento (a prescindere dalla qualificazione formale di esso come diritto soggettivo); c) l'evento dannoso sia riferibile, sotto il profilo causale, ad una condotta della P.A.; d) l'evento pregiudizievole sia imputabile alla responsabilità della P.A., sulla base non solo del dato obiettivo dell'illegittimità del provvedimento, ma anche del requisito soggettivo del dolo o della colpa.

Il requisito dell'ingiustizia del danno implica, infatti, che il risarcimento può essere riconosciuto se l'esercizio illegittimo del potere amministrativo abbia leso un bene della vita del privato, che quest'ultimo avrebbe avuto titolo per mantenere o ottenere, secondo la dicotomia interessi legittimi oppositivi e pretensivi.

Ne segue che il risarcimento è escluso quando l'interesse legittimo riceva tutela idonea con l'accoglimento dell'azione di annullamento, ma quest'ultimo sia determinato da una illegittimità, solitamente di carattere formale, da cui non derivi un accertamento di fondatezza della pretesa del privato ma un vincolo per l'amministrazione a rideterminarsi, senza esaurimento della discrezionalità ad essa spettante.

T.a.r. Calabria, Catanzaro, Sez. I, sentenza 8 ottobre 2025 n. 1600 (Pres. Mastrandrea, Est. Levato).

Responsabilità della p.a. - Informativa interdittiva illegittima - Pregiudizio non patrimoniale.

In presenza di un'informativa interdittiva antimafia, di cui sia stata accertata l'illegittimità, è configurabile la responsabilità della p.a. ex art. 2043 c.c. quando, sotto il profilo soggettivo, la prognosi di condizionamento mafioso operata dal Prefetto sia basata su provvedimenti giudiziari assunti in procedimenti penali i cui relativi esiti favorevoli al titolare dell'impresa ricorrente -

contenuti nelle decisioni che hanno definito i rispettivi giudizi- siano stati radicalmente ignorati in sede istruttoria.

Sotto il profilo della sussistenza del pregiudizio non patrimoniale sofferto dal titolare dell'impresa destinataria dell'informativa, tale pregiudizio è suscettibile di ristoro laddove dalle certificazioni mediche risulti una diagnosi di depressione reattiva psicotica e in sede di approfondimenti istruttori sia emerso che la patologia lamentata risulti eziologicamente ricollegabile al fallimento dell'azienda in conseguenza dell'interdittiva antimafia.

II SEZIONE

Contratti pubblici

T.a.r. Calabria-Catanzaro, Sez. II, Sentenza, 7 febbraio 2025, n. 259 (Pres. Correale, Est. Carchedi)

Contratti pubblici – Componenti commissione – Competenze

La valutazione sulla competenza professionale dei singoli componenti il seggio di una gara pubblica per l'affidamento di un appalto, è volta ad apprezzare che la Commissione nominata per l'espletamento della procedura concorrenziale sia, nel suo complesso, munita di adeguate e specifiche competenze, idonee alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche.

La competenza della Commissione di una gara di appalto va valutata nel suo complesso e non riguardo ai singoli componenti considerati.

L'esperienza "nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto" (art. 93 del d.lgs. n. 36/2023) deve essere intesa in modo coerente con la poliedricità delle competenze spesso richieste in relazione alla complessiva prestazione da affidare, non solo tenendo conto, secondo un approccio formale e atomistico, delle professionalità tecnico settoriali implicate dagli specifici criteri di valutazione, la cui applicazione sia prevista dalla lex specialis, ma considerando, secondo un approccio di natura sistematica e contestualizzata, anche le professionalità occorrenti a valutare sia le esigenze dell'amministrazione, alle quali quei criteri siano funzionalmente preordinati, sia i concreti aspetti gestionali e organizzativi sui quali gli stessi siano destinati ad incidere.

T.a.r. Calabria-Catanzaro, Sez. II, Sentenza 10 febbraio 2025, n. 283 (Pres. Correale, Est. Tallaro)

Opere pubbliche, appalti e contratti pubblici - Verifica di anomalia - Variazioni retributive ascrivibili all'adozione di un nuovo CCNL sopraggiunto alle offerte

La verifica di anomalia eseguita dall'amministrazione non può prescindere dall'esame delle voci di costo ragionevolmente attendibili in sede esecutiva, ivi incluse le variazioni retributive ascrivibili all'adozione di un nuovo CCNL, ancorché sopraggiunto alle offerte e diverso da quello tenuto in considerazione dall'amministrazione ai fini del calcolo del costo della manodopera. Infatti, la stipula del nuovo CCNL di settore, sopravvenuta nel corso della procedura di verifica della congruità dell'offerta, per un verso comporta la sua applicazione al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto; per altro verso, impone alla stazione appaltante di tenere conto dei nuovi livelli retributivi previsti, in quanto sicuramente applicabili alla futura esecuzione del contratto da affidare, e conseguentemente di verificare se l'offerta economica dell'impresa individuata come possibile aggiudicataria sia in grado di sostenere anche i nuovi costi.

T.a.r. Calabria-Catanzaro, Sez. II, Sentenza, 27 febbraio 2025, n. 407 (Pres. Correale, Est. Carchedi)

Opere pubbliche, appalti e contratti pubblici - Assoggettamento dell'offerta alla verifica di anomalia - Applicazione da parte dell'operatore economico del ribasso ai costi della manodopera

Sulla base del combinato disposto degli artt. 41, comma 14, 108, comma 9, e 110, comma 1, del d.lgs. n. 36 del 2023, per l'operatore economico che applichi il ribasso anche ai costi della manodopera, la conseguenza non è l'esclusione dalla gara, ma l'assoggettamento della sua offerta alla verifica dell'anomalia: in quella sede l'operatore economico avrà l'onere di dimostrare che il ribasso deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, oltre il rispetto dei minimi salariali. Tale interpretazione del dettato normativo consente un adeguato bilanciamento tra la tutela rafforzata della manodopera con la libertà di iniziativa economica e d'impresa, costituzionalmente garantita, la quale, nel suo concreto dispiegarsi, non può che comportare la facoltà dell'operatore economico di dimostrare che la più efficiente organizzazione aziendale impatta sui costi della manodopera, diminuendone l'importo rispetto a quello stimato dalla stazione appaltante negli atti di gara. Solo seguendo tale impostazione si spiega anche l'obbligo del concorrente di indicare i propri costi della manodopera, a pena di esclusione dalla gara (art. 108, comma 9 d.lgs. n. 36 del 2023), previsione che sarebbe evidentemente superflua se i costi della manodopera non fossero ribassabili, e il successivo art. 110, comma 1, che include i costi della manodopera dichiarati dal concorrente tra gli elementi specifici, in presenza dei quali la stazione appaltante avvia il procedimento di verifica dell'anomalia. Ovviamente, anche nell'ipotesi in cui la valutazione dell'offerta anomala ricomprenda il ribasso nei costi della manodopera, l'operato dell'amministrazione non deve risolversi in una caccia all'errore, dovendo invece il giudizio di anomalia tendere ad accertare in concreto che l'offerta economica risulti nel suo complesso attendibile in relazione alla concreta esecuzione dell'appalto. Della natura e delle caratteristiche della valutazione, deve tener conto anche il giudice amministrativo, allorché eserciti il proprio sindacato giurisdizionale.

T.a.r. Calabria-Catanzaro, Sez. II, Sentenza, 24 aprile 2025, n. 761 (Pres. Correale, Est. Carchedi)

Contratti pubblici - Appalti di servizi – Bando e lettera di invito – Costi della manodopera – Nel caso in cui siano inclusi nell'importo a base di gara – Vanno, comunque, scorporati dall'importo assoggettato al ribasso

In materia di contratti della P.A. e di gare di appalto, deve ritenersi che, nel caso in cui la lex specialis di un appalto di servizi includa espressamente i costi della manodopera nell'importo a base di gara, alla stregua delle novità introdotte dal comma 14 dell'art. 41 del d.lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante deve determinarsi nel senso di scorporarli dall'importo assoggettato al ribasso, fatta salva una diversa indicazione dell'operatore economico; infatti: a) i costi della manodopera astrattamente non ribassabili, anche se inseriti nella medesima base d'asta, vanno espunti dal calcolo del ribasso stesso (altrimenti, si ribadisce, si determinerebbe un automatico ribasso vietato sia pur non in senso assoluto dalla norma), di guisa che, se ribassati, la correlata dichiarazione deve essere espressa autonomamente e giustificata secondo l'ultimo inciso del medesimo comma 14 dell'art. 41 ("Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale"); b) anche se contribuiscono a determinare la base d'asta, i costi della manodopera vanno, comunque, scorporati dall'importo assoggettato al ribasso, poiché non sono ribassabili, a meno che, con indicazione a parte, che, quindi, prescinde dal ribasso, non vengano espressamente indicati con importo diverso e, se inferiori a quanto stabilito dal seggio di gara, vanno giustificati in sede di verifica dell'anomalia dell'offerta.

T.a.r. Calabria-Catanzaro, Sez. II, Sentenza, 19 maggio 2025, n. 852 (Pres. Correale, Est. Tallaro)

Appalti – Esclusione dalla gara – Indicazione costi della manodopera

È legittimo il provvedimento con il quale la P.A. appaltante ha escluso un operatore economico da una gara di appalto di servizi (nella specie, si trattava del servizio di ritiro, trasporto, stoccaggio e smaltimento, in discariche autorizzate, dei rifiuti speciali e non, prodotti presso impianti

ferroviari), che sia motivato con riferimento al fatto che l'operatore economico interessato ha ommesso di indicare separatamente i costi della manodopera. La mancata separata indicazione dei costi della manodopera comporta l'esclusione dell'impresa dalla gara; tale omissione non può essere sanata mediante la procedura del soccorso istruttorio (dunque neppure mediante giustificativi presentati in sede di verifica di congruità dell'offerta). L'esclusione dalla gara va disposta anche in assenza di specificazione ossia di espressa comminatoria, in tal senso, ad opera della legge di gara; ciò dal momento che la normativa italiana è sufficientemente chiara in ordine a tale formale obbligo per cui – come statuito dalla Corte di Giustizia nella sentenza 2 maggio 2019, nella causa C-309/18 – qualsiasi operatore economico “ragionevolmente informato e normalmente diligente” si presume a conoscenza dell'obbligo in questione.

T.a.r. Calabria-Catanzaro, Sez. II, Sentenza, 17 giugno 2025, n. 1060 (Pres. Correale, Est. Carchedi)

Appalti – Causa di esclusione – PEF – Equilibrio economico-finanziario – Sottoscrizione da parte di commercialista o ragioniere abilitato

Nel caso in cui il disciplinare di una gara per l'affidamento in concessione del servizio di ripristino dello stato dei luoghi e ripristino ambientale su strade e pertinenze compromesse dal verificarsi di sinistri, stabilisca espressamente l'obbligo per i partecipanti di allegare, a dimostrazione dell'equilibrio economico-finanziario, dei costi gestionali e degli eventuali investimenti con riferimento all'arco temporale della concessione, quale presupposto per la corretta allocazione del rischio operativo, un dettagliato Piano Economico Finanziario sottoscritto, oltre che dal legale rappresentante del concorrente o dal suo procuratore, anche da un dottore commercialista o da un ragioniere abilitato all'esercizio della professione, deve ritenersi legittimo il provvedimento di esclusione di un concorrente dalla gara, motivato con riferimento al fatto che l'operatore economico ha presentato un PEF privo della sottoscrizione anche di un dottore commercialista o di un ragioniere abilitato all'esercizio della professione. In tale contesto, il PEF ha la fondamentale funzione di garantire proprio l'equilibrio economico e finanziario dell'iniziativa ed è per tale ragione che è stata prevista la sua sottoscrizione non solo da parte del legale rappresentante dell'impresa, ma anche di un dottore commercialista o di un ragioniere abilitato all'esercizio della professione, figure questa ultime competenti ad asseverare la corretta allocazione dei rischi.

T.a.r. Calabria-Catanzaro, Sez. II, Sentenza, 17 giugno 2025, n. 1061 (Pres. Correale, Est. Carchedi)

Appalti – Esclusione dalla gara – Requisiti di partecipazione – Comunicazione di avvio del procedimento

L'esclusione da una gara, disposta in esito al riscontro negativo circa il possesso di un requisito di partecipazione, non postula la previa comunicazione di avvio del procedimento, attendendo ad un segmento necessario di un procedimento della cui pendenza l'interessato è già necessariamente a conoscenza.

T.a.r. Calabria-Catanzaro, Sez. II, Sentenza, 3 luglio 2025, n. 1174 (Pres. Correale, Est. Carchedi)

Contratti pubblici – interpretazione clausole del bando – criterio letterale non assoluto - principio del favor participationis

L'interpretazione degli atti amministrativi, ivi compresi i bandi di gara, soggiace alle stesse regole desumibili dagli artt. 1362 e ss. c.c. per l'interpretazione dei contratti, dovendosi privilegiare il criterio dell'interpretazione letterale, con esclusione, quindi, di ogni ulteriore procedimento ermeneutico, in caso di clausole assolutamente chiare. Pertanto, il carattere preminente del criterio letterale non è assoluto, essendo destinato a recedere al cospetto di clausole, soprattutto se escludenti, ambigue, oscure, malamente formulate, equivoche o che si prestino, comunque, a incertezze interpretative. In particolare, è stato precisato che, in presenza di clausole di un bando

o di un disciplinare ambiguo o contraddittorio e, quindi, a fronte di più possibili interpretazioni, va sempre preferita la scelta ermeneutica che consenta la più ampia partecipazione dei concorrenti, in applicazione del principio del favor participationis.

T.a.r. Calabria-Catanzaro, Sez. II, Sentenza, 25 settembre 2025, n. 1501 (Pres. Correale, Est. Baffa)

Appalti – Modifica significativa – Correzione errore materiale – Annullamento dell’aggiudicazione

È illegittima, per violazione dell’art. 92, comma 2, lett. b), del d. lgs. n. 36 del 2023, l’aggiudicazione di un appalto di servizi (nella specie, si trattava dell’appalto del servizio di igiene urbana), nel caso in cui la stazione appaltante, pur avendo apportato una essenziale e significativa modifica di un criterio di aggiudicazione (criterio finalizzato all’assegnazione di un maggior punteggio per la pulizia quotidiana di due specifici parchi giochi del territorio comunale), non abbia, opportunamente, disposto la proroga del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla gara; in tal caso, deve ritenersi che la mancata presentazione della domanda da parte di un altro operatore economico, sia addebitabile alla stazione appaltante, e ciò vizia i successivi atti di gara e, in particolare l’aggiudicazione impugnata, che deve essere annullata in s.g., con effetto demolitorio degli atti della procedura concorrenziale.

T.a.r. Calabria-Catanzaro, Sez. II, Sentenza, 25 settembre 2025, n. 1669 (Pres. Correale, Est. Baffa)

Appalto di servizi – Esclusione operatore economico - Divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica

Il divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica va apprezzato in concreto e non in astratto, nel contesto di un esercizio proporzionato e ragionevole della discrezionalità tecnica e con riguardo alla conclusione degli elementi economici esposti o desumibili dall’offerta tecnica, che debbono essere effettivamente tali da consentire di ricostruire in via anticipata l’offerta economica nella sua interezza ovvero, quanto meno, in aspetti economicamente significativi, idonei a consentire potenzialmente al seggio di gara di apprezzare prima del tempo la consistenza e la convenienza di tale offerta.

E’ illegittima la esclusione di un concorrente da una gara di appalto di servizi, per asserita violazione, da parte dell’operatore economico, del divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica, nel caso in cui dai verbali di gara emerga chiaramente che il seggio di gara ha esaminato il file relativo alla “Relazione tecnica”, contenente gli elementi valutativi del progetto, assegnando il relativo punteggio, per poi riscontrare la presenza del dato economico ex post nella seduta successiva e ciò dopo l’apertura della busta economica; in tal caso non si è integrata alcuna violazione del divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica.

T.a.r. Calabria-Catanzaro, Sez. II, Sentenza, 28 ottobre 2025, n. 1770 (Pres. Correale, Est. Carchedi)

Contratti pubblici – pari opportunità – certificazione di qualità – obblighi informativi

La certificazione della parità di genere – prevista dall’art. 46-bis del d.lgs. n. 198/2006 (Codice delle Pari Opportunità) – è un sistema di certificazione volontaria, introdotto per attestare le politiche e le misure concrete adottate dalle aziende per ridurre il divario di genere; si tratta, dunque, di una “certificazione di qualità” rilasciata da organismi accreditati sulla base della Prassi di Riferimento denominata UNI/PdR 125:2022, che definisce specifici indicatori di performance. E’ illegittima, in una gara di appalto di forniture, l’attribuzione ad un operatore economico di un punteggio premiale per il possesso della certificazione di parità di genere, nel caso in cui la commissione di gara abbia ritenuto equipollente a tale certificazione, ai fini della prova del possesso del requisito premiale, il rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, ex art. 46, del d.lgs. n. 198/2006, presentato dal concorrente interessato; è da escludere

una “equipollenza” tra la certificazione della parità di genere e il rapporto biennale sulla situazione del personale, trattandosi di documenti differenti, sebbene complementari (poiché, se utilizzati insieme, possono potenziare l’impegno delle aziende verso la parità di genere). Il rapporto biennale sulla situazione del personale non è rilasciato da un ente certificatore accreditato, ma è formato dalla stessa azienda con l’obiettivo di fornire un quadro statistico sulla situazione occupazionale di uomini e donne; si tratta, in altri termini, dell’adempimento ad un obbligo informativo previsto per le aziende pubbliche e private con più di cinquanta dipendenti nel proprio organico, che non sostituisce la certificazione, limitandosi a offrire una “fotografia” dettagliata della situazione attuale dell’azienda e degli eventuali progressi compiuti.

T.a.r. Calabria-Catanzaro, Sez. II, Sentenza, 31 dicembre 2025, n. 2224 - (Pres. Correale, Est. Tallaro)

Appalti – Valutazione dell’offerta tecnica – Divieto di commistione delle offerte tecnica ed economica

In sede di valutazione delle offerte tecniche - da svolgersi in seduta segreta e prima dell'esame dell'offerta economica - la commissione giudicatrice può essere influenzata da ragioni di convenienza economica dell'offerta e ciò giustifica il principio del divieto di commistione tra offerta economica e offerta tecnica.

Ovviamente, il divieto di commistione tra le offerte economiche e tecniche non va inteso in senso assoluto ma relativo, con riferimento al caso concreto, dovendosi verificare se l'anticipata conoscenza di un elemento dell'offerta economica già nell'ambito di quella tecnica abbia la capacità, anche solo potenziale, di influenzare la valutazione della commissione giudicatrice sulla preferenza da accordare all'una piuttosto che all'altra offerta.”

Demanio e patrimonio pubblico

T.a.r. Calabria-Catanzaro, Sez. II, Sentenza, 7 febbraio 2025, n. 262 – (Pres. Correale, Est. Tallaro)

Concessioni demaniali marittime - Proroga legale ex art. 1, comma 682 della l. n. 145 del 2018 - Concessioni temporanee non soggette a rinnovo automatico.

In tema di concessioni demaniali marittime, a prescindere dall'incompatibilità euro-unitaria dell'art. 1, comma 682, della l. n. 145 del 2018, la proroga legale da esso disposta non è applicabile alle concessioni temporanee, di durata limitata e senza ammissibilità di proroghe automatiche, poiché una interpretazione storica e logico-sistematica degli artt. 1, comma 682 e 683, della l.145/2018 e 1 del d.l. 400/1993 induce a ritenere che la proroga introdotta con la legge di bilancio 2019 operi per le sole concessioni che - fino all'abrogazione parziale dell'art. 1 del d.l. 400/1993 ad opera della l. 217/2011 - erano soggette a rinnovo automatico.

T.a.r. Calabria-Catanzaro, Sez. II, Sentenza, 3 aprile 2025, n. 631– Sentenza, 16 maggio 2025, n. 846 (Pres. Correale, Est. Tallaro)

Concessioni demaniali marittime – Divieto di proroga automatica

Le norme legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative sono in contrasto con il diritto eurounitario, segnatamente con l'art. 49 TFUE e con l'art. 12 della direttiva 2006/123/CE; tali norme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione. E dunque, ad oggi, superato il termine del 31 dicembre 2023, sino al quale la Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con le sentenze nn. 17 e 18 del 2021, aveva ritenuto non opportuno far operare la disapplicazione delle varie norme sulle proroghe, tutte le concessioni demaniali marittime la cui originaria durata è stata prorogata per effetto degli interventi legislativi via via succedutisi hanno cessato di avere efficacia.

Edilizia e urbanistica

T.a.r. Calabria-Catanzaro, Sez. II, Sentenza, 20 gennaio 2025, n. 100 (Pres. Correale, Est. Tallaro)

Edilizia e urbanistica - Convenzione di lottizzazione - Proroga della durata - Accordo di tutti gli originari sottoscrittori

La convenzione di lottizzazione, anche se istituto di complessa ricostruzione a causa dei profili di stampo giuspubblicistico che si accompagnano allo strumento chiaramente contrattuale, rappresenta pur sempre un incontro di volontà delle parti contraenti nell'esercizio dell'autonomia negoziale retta dal codice civile, con la conseguenza che la richiesta di proroga, inoltrata al Comune, costituisce una proposta di modifica delle condizioni contrattuali, che deve essere accettata dalle parti secondo i comuni principi civilistici; infatti, alla stregua della vigente normativa la durata della convenzione di lottizzazione non risulta soggetta a regole di impronta pubblicistica, costituendo materia rimessa all'accordo tra lottizzante e amministrazione; pertanto, per una modifica dell'accordo si applica la normativa codicistica ai sensi dell'art. 11, comma 3, l. 7 agosto 1990, n. 241; in particolare, trattandosi di atto negoziale, che presuppone la ricerca del consenso del privato su un certo assetto di interessi ed attribuisce allo stesso posizioni di diritto-obbligo, la sua modifica necessita dell'accordo di tutti gli originari sottoscrittori.

T.a.r. Calabria-Catanzaro, Sez. II, Sentenza, 3 aprile 2025, n. 632 (Pres. Correale, Est. Tallaro)

Vincolo preordinato all'esproprio – reiterazione - motivazione

In materia di espropriazione per p.u., deve ritenersi che, una volta trascorso il termine di decadenza di cinque anni di cui all'art. 9, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, a cui è sottoposto il vincolo preordinato all'esproprio, l'amministrazione può – mediante il procedimento volto alla variante agli strumenti urbanistici – reiterare il vincolo, fornendo congrua motivazione in ordine alla persistenza delle ragioni di diritto pubblico sottese alla necessità di reiterazione.

T.a.r. Calabria-Catanzaro, Sez. II, Sentenza, 29 maggio 2025, n. 940 – (Pres. Correale, Est. Baffa)

Edilizia e urbanistica – Accertamento di conformità – Sanatoria parziale – Esclusione

Laddove l'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testi unici in materia edilizia) prevede, quale presupposto del rilascio del permesso di costruire in sanatoria, che l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso sia al momento della presentazione della domanda, la parola "intervento" deve intendersi riferita a tutti gli interventi effettivamente realizzati. Non è ammessa la sanatoria parziale, poiché il concetto di costruzione deve essere inteso in senso unitario e non in relazione a singole parti autonomamente considerate, per cui non è possibile scindere la costruzione tra i vari elementi che la compongono ai fini della sanatoria di singole porzioni di essa. Un permesso in sanatoria che non consideri alcuni degli interventi effettivamente realizzati deve ritenersi integralmente illegittimo, in quanto concreta una sostanziale elusione dei requisiti di cui all'art. 36 T.U. Edilizia. (1).

In motivazione la sezione ha precisato che l'art. 36 T.U. Edilizia non consente al privato di selezionare, tramite la propria istanza, gli interventi dei quali intende domandare la sanatoria, operando una parcellizzazione e sanando solo quelli che effettivamente rispettino la cosiddetta «doppia conformità» (nel caso di specie, i soli interventi rilevati e contestati con una precedente ordinanza di demolizione).

T.a.r. Calabria-Catanzaro, Sez. II, Sentenza, 18 luglio 2025, n. 1281- (Pres. Correale, Est. Carchedi)

Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso di costruire) - Sanatoria - Diniego - Acquiescenza - Conseguente ordine di demolizione

Il soggetto, che abbia prestato acquiescenza al rigetto dell'istanza di sanatoria di opera da lui abusivamente realizzata, decade dalla possibilità di rimettere in discussione le ragioni del diniego in sede di impugnazione dell'ordine di demolizione, atteso che quest'ultimo in detto diniego, divenuto definitivo perché non impugnato, rinviene il suo presupposto; e ciò perché l'ingiunzione di demolizione di un manufatto abusivo (emessa successivamente all'adozione di un diniego di concessione edilizia in sanatoria) costituisce atto meramente consequenziale e vincolato nell'ambito di un procedimento sanzionatorio sostanzialmente unitario.

Elettorale

T.a.r. Calabria-Catanzaro, Sez. II, Sentenza, 12 novembre 2025, n. 1883 (Pres. Correale, Est. Tallaro)

Elettorale – Numero della popolazione – Censimento

“L'articolo 1, comma 236-bis l. 27 dicembre 2017, n. 205, così come introdotto dal d.l. 29 gennaio 2024, n. 7 conv. con mod. con l. 25 marzo 2024, n. 38, prevede che, benché l'ISTAT sia tenuta a pubblicare con cadenza annuale nel proprio sito internet istituzionale i dati relativi al conteggio della popolazione a livello regionale, provinciale e comunale e i risultati del censimento permanente della popolazione riferiti all'anno precedente, quale riferimento ai fini dell'applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento che rinviano all'ammontare della popolazione, “ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di procedimenti elettorali e referendari, con decreto del Presidente della Repubblica, emanato con cadenza quinquennale su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono riportati i risultati del censimento permanente della popolazione a livello comunale riferiti all'anno precedente”.

Giustizia amministrativa

T.a.r. Calabria-Catanzaro, Sez. II, Sentenza, 21 maggio 2025, n. 876 (Pres. Correale, Est. Tallaro)

Circolari e istruzioni ministeriali - Circolare interpretativa - Lesione dell'interesse del privato

L'impugnazione della circolare interpretativa, in quanto diretta verso un atto che - come noto - non possiede valore di provvedimento e che non ha efficacia vincolante verso soggetti diversi dagli Uffici cui impartisce istruzioni operative, è inammissibile e comunque la stessa, ove si evidenziassero profili di illegittimità delle conformi disposizioni applicative emesse dall'organo periferico nei confronti dei soggetti destinatari di esse, potrebbe in ogni caso essere disapplicata. In ogni caso, la lesione dell'interesse di parte ricorrente non deriva, di per sé, dalla circolare interpretativa, bensì dalla sua applicazione ed è in relazione all'atto applicativo che deve determinarsi la giurisdizione del giudice innanzi al quale presentare l'impugnazione.

T.a.r. Calabria-Catanzaro, Sez. II, Sentenza, 10 giugno 2025, n. 1014 (Pres. Correale, Est. Tallaro)

Giudizio amministrativo - Rito in materia di silenzio - Esperibilità solo a tutela di posizioni di interesse legittimo.

Il ricorso avverso il silenzio inadempiuto dell'amministrazione, proposto ai sensi dell'art. 117 c.p.a., è diretto ad accertare la violazione dell'obbligo della stessa di provvedere su un'istanza

dell'interessato volta a sollecitare l'esercizio di un pubblico potere; questo tipo di ricorso risulta dunque esperibile in presenza di un obbligo di provvedere nei confronti del richiedente, rispetto al quale l'amministrazione sia rimasta inerte, sia in base ad espresse previsioni di legge, sia nelle ipotesi che discendono dai principi generali o dalle peculiarità del caso. Tale ricorso deve intendersi ritualmente esperibile solo se proposto a tutela di posizioni di interesse legittimo, implicanti l'esercizio in via autoritativa di una potestà pubblica, e non se l'inerzia è serbata a fronte di un'istanza avanzata per il riconoscimento di un diritto soggettivo, poiché in tal caso l'interessato ha titolo a chiedere l'accertamento del diritto al giudice competente.

T.a.r. Calabria-Catanzaro, Sez. II, Sentenza, 23 giugno 2025, n. 1089 (Pres. Correale, Est. Baffa)

Giustizia amministrativa – Ricorso di primo grado – Motivo di illegittimità – Mancata effettuazione della verifica in capo all'aggiudicataria – Assenza di allegazioni concrete – Inammissibilità

È inammissibile il motivo di ricorso della mancata effettuazione della verifica, in capo all'aggiudicataria, dei requisiti di legge, in assenza di allegazioni in ordine a quali requisiti sarebbero in concreto carenti.

T.a.r. Calabria-Catanzaro, Sez. II, Sentenza, 14 luglio 2025, n. 1234 (Pres. Correale, Est. Carchedi)

Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impianti sportivi di proprietà comunale - Concessione a privati

Gli impianti sportivi comunali appartengono al patrimonio indisponibile del Comune, ai sensi dell'art. 826, ult. comma, c.c., essendo destinati al soddisfacimento dell'interesse della collettività allo svolgimento delle attività sportive, sicché, qualora tali beni siano dati in concessione a privati, restano devolute al giudice amministrativo le controversie sul rapporto concessorio, inclusa quella sull'inadempimento degli obblighi concessori e sulla decadenza del concessionario.

T.a.r. Calabria-Catanzaro, Sez. II, Sentenza, 10 settembre 2025, n. 1454 (Pres. Correale, Est. Tallaro)

Giurisdizione – Canone Unico Patrimoniale – Determinazione tariffe

Nelle controversie aventi ad oggetto la determinazione della tariffa dovuta per l'occupazione del suolo e del sottosuolo pubblico provinciale, la giurisdizione è del giudice amministrativo allorché la società ricorrente non si sia limitata a impugnare un avviso di pagamento o comunque un atto attinente alla sfera della liquidazione e alla riscossione delle somme, bensì l'illegittimità dell'atto regolamentare a monte. Tuttavia, il potere decisionale del giudice amministrativo, non si estende alla controversia patrimoniale a valle del regolamento impugnato, non potendosi quindi pronunciare sulle eventuali pretese restitutorie.

T.a.r. Calabria-Catanzaro, Sez. II, Sentenza, 10 dicembre 2025, n. 2092 (Pres. Correale, Est. Carchedi)

Demanio e patrimonio - Occupazione abusiva - Indennizzo dovuto dall'occupante all'Amministrazione comunale - Giurisdizione del G.O.

Le richieste di indennizzo per occupazione abusiva di un bene demaniale di un Comune appartengono alla giurisdizione del Giudice Ordinario, in quanto si tratta di un rapporto privatistico tra la P.A. e il privato, avente ad oggetto la proprietà dell'immobile e non un rapporto di tipo amministrativo, anche quando il privato deteneva l'immobile in virtù di una concessione.

Rientra nella giurisdizione del Giudice ordinario la controversia avente ad oggetto non la contestazione della legittimità dell'esercizio di poteri discrezionali da parte dell'amministrazione in materia di concessioni demaniali marittime, quanto, invece, l'esistenza o meno dei presupposti per la richiesta di indennizzo, da parte del Comune, per la occupazione abusiva del demanio e, in

particolare, per la realizzazione di una innovazione abusiva su area demaniale; tale controversia è estranea alla giurisdizione del giudice amministrativo in materia di concessione di beni pubblici, che, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a., ha ad oggetto "le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi.

Permesso di soggiorno

T.a.r. Calabria-Catanzaro, Sez. II, Sentenza, 7 marzo 2025, n. 460 (Pres. Correale, Est. Carchedi)

Immigrazione – Permesso di soggiorno – Requisiti di rilascio – Conversione per motivi di lavoro subordinato

L'art. 7, comma 3, D.L. n. 20 del 2023 (conv. in legge n. 50 del 2023) introduce una disciplina transitoria che consente, per i permessi rilasciati per protezione speciale e ancora in corso di validità, sia il rinnovo per una sola volta e con durata annuale a decorrere dalla data di scadenza, sia la loro conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Ne deriva che i permessi per protezione internazionale, già rilasciati e in corso di validità al tempo dell'entrata in vigore della novella, sono sottratti alle conseguenze della disposta abrogazione dell'art. 6, comma 1-bis lett. a), del d.lgs. n. 286/1998 e possono essere convertiti in permessi per motivi di lavoro, laddove ne sussistano i presupposti di legge. Né risulta condivisibile la tesi, secondo cui la possibilità di conversione residuerebbe solo per i permessi di soggiorno, previsti dall'art. 19, comma 1.1, terzo periodo, del d.lgs. n. 286/1998, e non per i permessi rilasciati dal Questore a fini di protezione speciale ex art. 32 del d.lgs. n. 25/2008, trattandosi di fattispecie differenti. In senso contrario, è stato osservato come tale ultima tipologia di permesso è comunque correlata, secondo l'espressa indicazione contenuta nell'art. 32, comma 3, del d.lgs. n. 25/2008, alla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e, dunque, alle medesime condizioni sostanziali cui fa riferimento la disposizione transitoria dell'art. 7, comma 3 del D.L. n. 20/2023.

Pubblico impiego – Selezioni e concorsi

T.a.r. Calabria-Catanzaro, Sez. II, Sentenza, 24 febbraio 2025, n. 374 (Pres. Correale, Est. Carchedi)

Concorsi a pubblici impieghi - Pubblicazione dei criteri di valutazione delle prove scritte antecedentemente al loro svolgimento - Trasparenza

La mancata pubblicazione dei criteri di valutazione delle prove scritte, antecedentemente al loro svolgimento, non è causa di illegittimità della procedura concorsuale. Ciò che conta è, infatti, che venga garantita la trasparenza nell'espletamento delle prove concorsuali, sicché sarà (soltanto) necessario che la determinazione e la verbalizzazione di tali criteri avvenga (al più tardi) prima che si proceda alla correzione delle prove scritte, vale a dire in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che essi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti.

T.a.r. Calabria-Catanzaro, Sez. II, Sentenza, 7 marzo 2025, n. 459 (Pres. Correale, Est. Carchedi)

Concorsi a pubblici impieghi - Più graduatorie concorsuali valide - Prevalenza dello scorrimento della graduatoria più risalente

L'intervento adesivo nel processo amministrativo, come disciplinato dall'articolo 28 c.p.a., è ammissibile a condizione che l'interveniente sia titolare di un interesse di fatto, collegato o

dipendente da quello dell'originario ricorrente, e non anche laddove questi sarebbe stato legittimato a impugnare autonomamente il provvedimento lesivo, e non lo abbia fatto.

La cognizione della domanda, avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale, riguardante la pretesa al riconoscimento del diritto allo « scorrimento » della graduatoria del concorso espletato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, facendosi valere, al di fuori dell'ambito della procedura concorsuale, il « diritto all'assunzione »; ove, invece, la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di un nuovo concorso, la contestazione investe l'esercizio del potere dell'Amministrazione di merito, a cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, la cui tutela spetta al giudice amministrativo, ai sensi del d.lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4.

Esigenze di imparzialità e di buona amministrazione impongono di privilegiare lo scorrimento della graduatoria più risalente (sino al suo eventuale esaurimento), tra più graduatorie concorsuali valide, non essendo ipotizzabile un effetto abrogativo implicito nell'approvazione della graduatoria successiva.

T.a.r. Calabria-Catanzaro, Sez. II, Sentenza, 4 aprile 2025, n. 641 (Pres. Correale, Est. Tallaro)

Valutazione Concorsi a pubblici impieghi - Discrezionalità tecnica della Commissione giudicatrice - Sindacato giurisdizionale

Le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in merito alle prove di concorso, seppure qualificabili quali analisi di fatti (correzione dell'elaborato del candidato con attribuzione di punteggio o giudizio) e non come ponderazione di interessi, costituiscono pur sempre l'espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l'idoneità tecnica e/o culturale, ovvero attitudinale, dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico od un errore di fatto, o ancora una contraddittorietà ictu oculi rilevabile; ne consegue che il giudicante non può ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell'organo valutatore (e quindi sostituire il proprio giudizio a quello della commissione), se non nei casi in cui il giudizio si appalesi viziato sotto il profilo della logicità.

T.a.r. Calabria-Catanzaro, Sez. II, Sentenza, 7 aprile 2025, n. 644 (Pres. Correale, Est. Tallaro)

Impiego pubblico – Progressioni verticali – Titolo di studi – Selezione “all’interno” – Personale

La necessità di “pertinenza” del titolo di laurea, se è corretta per lo sviluppo di una procedura concorsuale per l'assunzione dall'esterno, non può essere considerata rilevante ed obbligatoria nell'ambito di una selezione “interna”, la quale ha la sua intrinseca funzione di acquisire sì nuove professionalità, ma “sviluppando la carriera” di dipendenti che risultano già inseriti nell'Amministrazione e che hanno maturato peculiari competenze all'interno di essa.

I soggetti a cui è rivolta (e circoscritta) la selezione sono dipendenti che già operano nel settore esplicando potestà amministrative, nell'ambito di una struttura operativa, che richiede, necessariamente, la conoscenza del sistema pubblicistico nonché della normativa di riferimento.

T.a.r. Calabria-Catanzaro, Sez. II, Sentenza, 8 agosto 2025, n. 1372 – (Pres. Correale, Est. Carchedi)

Concorsi a pubblici impieghi - Commissioni esaminatrici e comitati di vigilanza - Sostituzione dei commissari

Non esiste nel nostro ordinamento un principio assoluto di unicità od immodificabilità delle commissioni giudicatrici, potendo i commissari essere sostituiti al fine di garantire il corretto funzionamento e la continuità della azione amministrativa.

T.a.r. Calabria-Catanzaro, Sez. II, Sentenza, 16 settembre 2025, n. 1464. (Pres. Correale, Est. Carchedi)

Concorsi a pubblici impieghi - candidato risultato idoneo non vincitore - Inammissibile il ricorso incidentale

Deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso "incidentale" proposto da alcuni concorrenti risultati idonei non vincitori, in quanto essi risultano titolari del medesimo interesse fatto valere con l'azione principale, avendo partecipato alla procedura concorsuale e aspirando a risultare vincitori o a meglio posizionarsi in graduatoria. Pertanto, gli stessi avrebbero dovuto impugnare i provvedimenti contestati, in via principale, entro il termine di decadenza, considerato che il ricorso incidentale (condizionato implicitamente o esplicitamente) è un mezzo di impugnazione proposto dal controinteressato, con funzione essenzialmente conservativa dell'assetto di interessi definito dal provvedimento amministrativo impugnato. Ne deriva che presupposto della sua proposizione è l'"occasionalità", essendo, per l'appunto, volto a conservare la posizione di vantaggio, che deriva al ricorrente incidentale dal provvedimento impugnato, nonché la sua accessorietà e subordinazione rispetto all'impugnazione principale. L'interesse del ricorrente incidentale non può essere, come nel caso di specie, lo stesso interesse fatto valere con l'azione principale, ma deve essere un interesse diverso e contrapposto, altrimenti si consentirebbe che l'altrui impugnazione riapra i termini per impugnare in via incidentale atti che andavano gravati in via principale. Non potrebbe qualificarsi nemmeno come un intervento ad adiuvandum qualora, dal contenuto del ricorso, emerga che i ricorrenti hanno dedotto una lesione diretta della loro sfera giuridica (non essendo risultati vincitori della procedura concorsuale), situazione che avrebbe legittimato la proposizione, entro il termine di decadenza, di un ricorso autonomo.

T.a.r. Calabria-Catanzaro, Sez. II, Sentenza, 16 settembre 2025, n. 1466. (Pres. Correale, Est. Tallaro)

Pubblico impiego – Iscrizione all’Albo – Requisito di partecipazione a concorso – Funzionario avvocato

E' illegittima la clausola dell'avviso pubblico, indetto dal Comune, per la copertura di un posto di funzionario avvocato, a tempo pieno e indeterminato, che prevede, quale requisito specifico di partecipazione dei candidati, la iscrizione all'Ordine degli Avvocati negli ultimi tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando, nel caso in cui il regolamento comunale, in vigore al momento della pubblicazione dell'avviso, non preveda espressamente il requisito dell'attuale iscrizione all'Albo degli avvocati per un periodo specifico di tempo; e ciò sul rilievo che: a) per gli Enti locali è il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ad individuare i requisiti di accesso all'impiego; b) la previsione del bando sembra non possedere quel requisito di ragionevolezza che non può mancare nelle decisioni discrezionali della P.A.; c) il requisito riguarda un profilo squisitamente formale, e cioè l'iscrizione all'Albo, che presuppone soltanto il superamento dell'esame di abilitazione, e non un dato sostanziale, quale l'effettivo esercizio della professione forense; quindi, due soggetti egualmente abilitati all'esercizio della professione legale, ma che non abbiano svolto in concreto l'attività tipica della professione di avvocato, debbono essere – secondo la previsione dell'avviso pubblico – discriminati, rispetto all'ammissione alla procedura concorsuale, a seconda che siano o meno formalmente iscritti all'Albo degli Avvocati da almeno tre anni; d) l'irragionevolezza della previsione, peraltro, emerge con ancora più chiarezza ove si consideri che essa determina l'esclusione dalla procedura concorsuale di chi abbia una effettiva e duratura esperienza professionale, sol perché – per le più varie ragioni – non sia più iscritto al relativo Albo.

Sanità

T.a.r. Calabria-Catanzaro, Sez. II, Sentenza, 20 gennaio 2025, n. 116 (Pres. Correale, Est. Carchedi)

Servizio sanitario nazionale - Minore affetto da disturbo autistico - Prescrizione del trattamento terapeutico A.B.A. - Obbligo della Azienda Sanitaria di provvedere all'erogazione della terapia prescritta

Il metodo A.B.A. rientra tra i livelli essenziali di assistenza (LEA), ai sensi dell'art. 60 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 e delle conseguenti Linee di indirizzo dell'Istituto superiore di sanità, da ultimo approvate in Conferenza unificata in data 10 maggio 2018, in attuazione della legge 18 agosto 2015, n. 134. Tuttavia, l'accesso ai percorsi di assistenza garantiti dai LEA, con onere a carico del sistema sanitario, non è oggetto di un diritto soggettivo perfetto, essendo sempre necessario che il minore affetto da disturbo dello spettro autistico sia preventivamente preso in carico dal SSN per essere inserito in un apposito percorso riabilitativo mediante la predisposizione di un piano terapeutico individualizzato, fermo restando che l'individuazione in concreto dei trattamenti più adeguati alle sue esigenze terapeutiche spetta in via esclusiva all'amministrazione sanitaria nel pieno esercizio della propria discrezionalità tecnica. Ne discende, in applicazione dei suesposti principi, che se, da un lato, compete all'ASP stabilire il percorso terapeutico più rispondente alle necessità del paziente, dall'altro, sussiste il diritto del paziente ad essere preso in carico dall'Azienda sanitaria e ad essere curato attraverso un percorso terapeutico preventivamente individuato in un progetto individuale, che definisca in modo puntuale le prestazioni che gli devono essere erogate a carico del Servizio sanitario pubblico. Pertanto, l'accertamento del disturbo autistico da cui risulta affetto il minore e la prescrizione del trattamento terapeutico A.B.A. determinano l'obbligo dell'Asp di provvedere all'erogazione della suddetta terapia.

T.a.r. Calabria-Catanzaro, Sez. II, Sentenza, 14 luglio 2025, n. 1235 (Pres. Correale, Est. Carchedi)

Servizio sanitario nazionale - Autorizzazione alla realizzazione di una struttura sanitaria privata - Rilascio - Presupposti

A fronte della istanza per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di una struttura sanitaria la valutazione del fabbisogno deve essere accurata ed aggiornata e preceduta e sorretta da una idonea istruttoria sull'esistenza di una determinata domanda sanitaria sul territorio e di una correlativa offerta da parte delle strutture private, senza che ciò si traduca di fatto in un illegittimo blocco, a tempo indeterminato, all'accesso del nuovo operatore sul mercato, con una indebita limitazione della sua libertà economica, che non solo non risponde ai criteri ispiratori dell'art. 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ma è contrario ai principi del diritto eurounitario affermati dalla Corte di Giustizia in riferimento alla pur ampia discrezionalità del legislatore in materia sanitaria. L'Amministrazione regionale sanitaria è tenuta, dunque, a compiere una valutazione puntuale, attinente al caso specifico, non solo con riferimento all'attività programmatica o pianificatoria, non potendosi condizionare negativamente l'attività economica privata al mancato esercizio di poteri doverosi.

T.a.r. Calabria-Catanzaro, Sez. II, Sentenza, 4 agosto 2025, n. 1343 (Pres. Correale, Est. Tallaro)

Tutela della Salute – Terapia ABA- Minore – Mancata erogazione delle prestazioni sanitarie – Erogazione di prestazioni sanitarie prescritte - Risarcibilità del danno non patrimoniale

In tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla mancata erogazione di prestazioni sanitarie ritualmente prescritte dalla competente Azienda Sanitaria, e necessarie al miglioramento della qualità di vita del soggetto minore, non sembra possibile negare che la mancata erogazione delle prestazioni stesse sia idonea a ledere il diritto alla salute del soggetto, diritto di rilievo costituzionale, tutelato dall'art. 32 del testo fondamentale. Tale lesione integra la fattispecie di cui agli artt. 2043 e 2059 c.c., laddove rilevi nella vicenda contenziosa, non solo l'astratta lesione di un diritto fondamentale, ma anche la sussistenza di conseguenze pregiudizievoli per la vita del minore, cui è stato precluso il miglioramento delle sue condizioni di

salute; conseguenze pregiudizievoli che devono ritenersi risarcibili, sia pure in via squisitamente equitativa.

**T.a.r. Calabria-Catanzaro, Sez. II, Sentenza, 27 ottobre 2025, n. 1760 (Pres. Est. Correale)
Tutela della Salute – Installazioni – Immissioni radioelettriche**

Non può essere rilevante il richiamo a una diffida presentata da cittadini per generico timore delle conseguenze sulle persone ammalate, dato che una eventuale limitazione alla localizzazione per tale motivo risulterebbe funzionale non al governo del territorio ma alla tutela della salute dai rischi dell'elettromagnetismo e si trasformerebbe in una misura surrettizia di tutela della popolazione da immissioni radioelettriche, che l'art. 4, l. n. 36 del 2001 riserva invece allo Stato, attraverso l'individuazione di puntuali limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità.

Organico del personale in servizio al 16 febbraio 2026

Elenco del personale di magistratura

Presidente del Tribunale: Gerardo Mastrandrea.

Presidente della Seconda Sezione: Ivo Correale.

Magistrati: Francesco Tallaro, Arturo Levato, Vittorio Carchedi, Nicola Ciconte, Federico Baffa, Cristiano De Giovanni e Valeria Palmisano.

Magistrato fuori ruolo: Francesca Goggiamani.

Elenco del personale amministrativo

Segretario Generale: Pasquale Alvaro.

Funzionari: Mario Corrado, Manuela Maiore, Massimo Nisticò, Maria Puleo, Evelyn Ranieli, Mariacristina Sirianni, Eleonora Spasari e Paola Spinella.

Assistenti: Marianna Chiaramida, Rita Corrado, Salvatore Cristofaro, Lidia Fabiano, Teresa Garcea, Davide Longo, Santo Marino, Saverio Quaresima, Valentina Vignando, Caterina Mirarchi (centralinista) e Mario Bonofiglio (informatico).

Operatori: Sergio Aloisi.

Elenco dei Tirocinanti (ex art. 73 D.L. n. 69/2013)

Agnese Durante (Conclusione tirocinio: maggio 2026)

Gaia Micucci (Conclusione tirocinio: ottobre 2026)

Francesco Pollinzi (Conclusione tirocinio: ottobre 2026)

Emanuel Scumaci (Conclusione tirocinio: novembre 2026)

Francesca Aiello (Conclusione tirocinio: giugno 2027)

Michela Lo Iacono (Conclusione tirocinio: giugno 2027)

DATI STATISTICI

Tabella: Attività Giurisdizionale			
Confronto Anno 2025 – 2024			
Voce di Attività	Anno 2025	Anno 2024	Variazione %
Ricorsi pervenuti validi (al netto dei ricorsi annullati per duplicazione)	1791	2050	-11,55%
Istanze Cautelari	780 (pari al 44%)	791 (pari al 38 %)	-1,39%
Provvedimenti Pubblicati			
Decreti cautelari	181	200	-9,05%
Decreti presidenziali	50	76	-34,21%
Decreti Ingiuntivi	4	7	-42,86%
Ordinanze presidenziali	69	1	+ 6800%
Decreti decisori	121	69	+ 75,36%
Ordinanze cautelari	513	572	-10,31%
Ordinanze collegiali	596	345	+72,75%
Sentenze brevi	178	148	+20,27%
Sentenze	1296	1247	+3,93%
Ricorsi definiti relativi all'anno di riferimento	300 (pari al 17%)	326 (pari al 16 %)	-7,98%
Sentenze pubblicate	1474	1395	+5,66%
Sentenze appellate	121 (pari al 8 %)	123 (pari al 9 %)	-1,63

STATISTICHE GENERALI ANNO 2025


Ricorsi sopravvenuti per materia

ACCESSO AI DOCUMENTI	71
AGRICOLTURA	8
AMBIENTE	23
ANIMALI	6
ANTICHITA' E BELLE ARTI	5
APPALTI MISTI	1
APPALTI PUBBLICI DI FORNITURE	10
APPALTI PUBBLICI DI LAVORI	24
APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI	45
APPALTI SANITÀ	19
ARMI	52
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI AMMINISTRATIVE	24
AVVOCATI LIBERO FORO	31
AZIENDA SANITARIA LOCALE	8
BANCHE	1
BENI CULTURALI	4
BENI PAESAGGISTICI	5
CACCIA	2
CALAMITÀ NATURALI	1
CARABINIERI	21
CIMITERI	2
CINEMATOGRAFIA E TEATRO	1
CIRCOLAZIONE STRADALE	2
CITTADINANZA	1
COMMERCIO E ARTIGIANATO	12
COMUNI	82
CONCORSI	84
CONSORZI E COOPERATIVE	10
CREDITO E RISPARMIO	1
DEMANIO E PATRIMONIO	24
EDILIZIA	125
EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE (O RESIDENZIALE PUBBLICA)	9
ELEZIONI	16

ENTI PUBBLICI	10
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ	16
FARMACIA	7
FORESTE	2
GIOCHI, LOTTERIE E SCOMMESSE	2
GUARDIA DI FINANZA	3
INFORMATIVA ANTIMAFIA	35
INSEGNANTI	316
ISTRUZIONE PUBBLICA	22
LEGGE PINTO	36
MILITARI	7
MONOPOLI E DAZI	4
ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI	25
PATENTE DI GUIDA	9
PENSIONI	1
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)	29
POLIZIA DI STATO	7
POLIZIA PENITENZIARIA	3
PREVIDENZA E ASSISTENZA	8
PROFESSIONI E MESTIERI	1
PROVINCE	17
PUBBLICO IMPIEGO	51
REGIONI	32
REVISIONE PREZZI	5
RIFIUTI	4
SANITÀ PUBBLICA	112
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (TRANNE IN EDILIZIA)	7
SERVIZI PUBBLICI	19
SICUREZZA PUBBLICA	93
SILENZIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	69
SPETTACOLO	1
STRANIERI	85
UNIVERSITÀ	8
URBANISTICA	15
TOTALE	1791

Voce di attività	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
RICORSI SOPRAVVENUTI	1924	1690	1914	2050	1791
SENTENZE PUBBLICATE	1634	1747	1260	1395	1474
DECRETI DECISORI E PRESIDENZIALI (ESTINTIVI) PUBBLICATI	184	143	98	111	140
RICORSI PENDENTI	2525	2252	2782	3363	3527
STIMA DURATA MEDIA GIUDIZI	527 GG	487 GG	550 GG	630 GG	738 GG

La stima della durata media dei giudizi è stata calcolata adottando la formula di giacenza media dell'ISTAT: $365 * [\text{Pendenti iniziali} + \text{Pendenti finali} / \text{Iscritti} + \text{Definiti}]$



CALENDARI UDIENZE ANNO 2026						
MESE	PRIMA SEZIONE			SECONDA SEZIONE		
	DATE UDIENZE		Smaltimento (da remoto)	DATE UDIENZE		Smaltimento (da remoto)
<i>Gennaio</i>	14	28		8	21	
<i>Febbraio</i>	11	25		4	18	
<i>Marzo</i>	11	25	20	4	18	
<i>Aprile</i>	22			15		
<i>Maggio</i>	13	27	22	6	20	
<i>Giugno</i>	10	24	19	5	17	
<i>Luglio</i>	8	29*		1	29*	
<i>Settembre</i>	2*	23	11	2*	16	
<i>Ottobre</i>	7	21	16	2	14	9
<i>Novembre</i>	11	25	20	4	18	13
<i>Dicembre</i>	16			15		

**29 luglio e 2 settembre solo Camera di Consiglio*



Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria
Il Presidente

VISTO l'art. 13, co. 1, n. 6) della legge n. 186/1982, che attribuisce al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa la competenza a stabilire i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito dei Tribunali divisi in sezioni;

VISTO l'art. 2 della delibera assunta dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa in data 18 gennaio 2013, che dispone che la suddetta ripartizione sia statuita dal Presidente del TAR all'inizio di ogni anno "secondo criteri di omogeneità e connessione, nonché armonizzando, sul piano quantitativo e qualitativo, il carico di lavoro complessivamente attribuito alle diverse sezioni", con la possibilità di apportare modifiche nel corso dell'anno "per riequilibrare il carico di lavoro";

VISTA la deliberazione del Consiglio di Presidenza del 10/12/1999 di istituzione presso questo TAR della Calabria, sede di Catanzaro, di una sezione interna;

VISTO il precedente decreto n. 28 del 30/12/2024 di ripartizione delle materie per l'anno 2025, come modificato con decreto n. 7 del 28/2/2025;

VISTI i dati inerenti i ricorsi depositati presso questo TAR nel corso del 2025 con l'articolazione dell'attribuzione fra le due sezioni;

VALUTATO che la ripartizione operata con i citati decreti nn. 28/2024 e 7/2025 ha, nel complesso, assicurato un adeguato bilanciamento quali-quantitativo del carico di lavoro tra le due Sezioni giurisdizionali;

RITENUTO tuttavia opportuno, in una prospettiva di costante ottimizzazione dell'organizzazione dell'Ufficio, alla luce della tipologia delle controversie trattate, introdurre per l'anno 2026 limitati correttivi nella distribuzione delle materie, anche con riferimento al settore degli appalti, al fine di assicurare una maggiore omogeneità e coerenza tra le materie attribuite alle due Sezioni;

SENTITO il Presidente della II Sezione Dott. Ivo Correale;

DECRETA

ART. 1

A decorrere dal 1° gennaio 2026, la ripartizione delle materie tra le due Sezioni giurisdizionali è stabilita come segue:

SEZIONE PRIMA

- Atti di competenza della Presidenza della Repubblica e della Presidenza Consiglio dei Ministri.
- Atti di competenza del Ministero degli Esteri, del Ministero dell'Interno, ancorché connessi ad atti di altre autorità pubbliche e del Ministero della Difesa.
- Attività economiche e professionali: commercio, industria, artigianato, agricoltura, caccia e pesca, turismo, autorizzazioni e abilitazioni in materia di circolazione stradale, polizia urbana e ad altre attività.
- Ambiente, beni paesaggistici, culturali, storici, miniere, cave e torbiere.
- Pubblico impiego non contrattualizzato.
- Concorsi del pubblico impiego contrattualizzato.
- Provvedimenti relativi alle armi e agli esplosivi.
- Provvedimenti concernenti la sicurezza delle persone; ordinanze urgenti e contingibili.
- Atti e procedimenti in materia di organizzazione di enti pubblici e dello Stato.
- Servizi pubblici (concessioni, affidamenti).
- Servizi relativi all'Istruzione Universitaria.



Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria

Il Presidente

- Ordini professionali, albi, iscrizioni e relativi esami di Stato.
- Ricorsi inerenti procedure relative ad affidamenti di lavori, forniture e servizi di amministrazioni pubbliche assegnati alla Sezione in base al criterio di cui all'art. 4 del presente decreto.
- Ricorsi relativi alle elezioni regionali e alle elezioni comunali e circoscrizionali relative ai Comuni ricadenti nelle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia.
- Ricorsi per esecuzione del giudicato proposti in relazione a sentenze pronunciate dalla Prima Sezione e comunque proposti nei confronti delle Amministrazioni Statali (con esclusione del Ministero dell'Economia e delle Finanze e delle Agenzie Fiscali), salvo quanto stabilito dall'art. 6 del presente decreto.
- Ogni competenza non attribuita espressamente alla Seconda Sezione.

SEZIONE SECONDA

- Atti di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze e delle Agenzie Fiscali o notificati a tali Amministrazioni, inclusi quelli relativi al pubblico impiego sia contrattualizzato che non contrattualizzato.
- Ricorsi inerenti Procedure relative ad affidamenti di lavori, forniture e servizi di Amministrazioni Pubbliche, assegnati alla Sezione in base al criterio di cui all'art. 4 del presente decreto.
- Espropriazione per pubblica utilità, occupazioni temporanee e requisizioni, anche nell'ipotesi in cui si contesta l'imposizione di un vincolo specifico.
- Procedimenti e provvedimenti inerenti la localizzazione di lavori pubblici e di opere di pubblica utilità, ivi compresi impianti di telecomunicazioni.
- Beni demaniali e patrimoniali (concessione e gestione).
- Sovvenzioni e agevolazioni alle imprese.
- Pubblico impiego contrattualizzato (con esclusione dei concorsi).
- Edilizia e Urbanistica.
- Formazione professionale.
- Tributi e tasse.
- Servizio scolastico (esclusa l'Università).
- Servizio Sanitario nazionale (determinazione del "budget", accreditamenti, autorizzazioni, registrazioni, servizio veterinario, farmacie).
- Provvedimenti relativi agli immigrati.
- Previdenza, sicurezza e tutela del lavoro.
- Ricorsi relativi alle elezioni comunali e circoscrizionali relative ai comuni ricadenti nella provincia di Cosenza.

Ricorsi per esecuzione del giudicato proposti in relazione a sentenze pronunciate dalla Seconda Sezione e proposti nei confronti di amministrazioni diverse da quelle statali, salvo quanto stabilito dall'art. 6 del presente decreto.

ART. 2

Nel caso di ricorsi connessi il Presidente provvederà alla riunione presso unica sezione in deroga alla ripartizione, di regola mediante attrazione alla sezione presso la quale è assegnato il ricorso con deposito più risalente.

ART. 3



Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria
Il Presidente

L'assegnazione dei ricorsi all'una o all'altra sezione sarà effettuata con riferimento al contenuto dell'atto impugnato e/o al potere esercitato. Non potrà essere operata in ragione della prospettazione, della tipologia delle censure dedotte e/o in ragione della difesa delle parti.

ART. 4

La materia degli appalti è assegnata ad entrambe le Sezioni secondo un criterio di alternanza paritaria (1:1), fatte salve le seguenti specificazioni:

le controversie relative alla Sanità sono devolute alla Seconda Sezione, mentre quelle in materia di Ambiente e/o Rifiuti alla Prima Sezione.

Resta fermo il principio di prevenzione e connessione: i ricorsi relativi a una procedura di gara già oggetto di precedente impugnativa, o comunque connessi a ricorsi già depositati, saranno assegnati alla Sezione originaria.

I ricorsi recanti esclusivamente domande risarcitorie inerenti la materia di cui al comma 1, se riferibili a precedenti ricorsi impugnatori, sia pendenti e sia definiti, vanno attribuiti alla sezione cui questi ultimi sono stati assegnati. Nelle altre ipotesi l'assegnazione fra le due sezioni dei citati ricorsi avviene con attribuzione di quelli in materia sanitaria alla Seconda Sezione e alla Prima Sezione tutti gli altri.

ART. 5

I ricorsi recanti soltanto impugnazione del silenzio della p.a. (art.117 c.p.a.) o del diniego di accesso agli atti della p.a. (art.116 c.p.a.) inerenti in generale l'affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture, vanno ripartiti fra le sezioni con attribuzione alla Seconda Sezione di quelli in materia sanitaria e alla Prima Sezione tutti gli altri, ad eccezione dell'ipotesi in cui detti ricorsi siano connessi con giudizi pendenti ex art. 120 c.p.a.

ART. 6

I ricorsi di ottemperanza del giudicato afferenti i provvedimenti di Corte d'Appello di condanna al pagamento somme resi sulle domande ex lege 24 marzo 2001, n. 89, sono assegnati alternativamente alla Prima e alla Seconda Sezione (secondo il rapporto 2-1), con eccezione dell'ipotesi in cui più ricorsi vengano contemporaneamente proposti dallo stesso difensore in relazione allo stesso decreto di Corte d'Appello di cui si chiede l'esecuzione mediante ottemperanza al giudicato.

ART. 7

La Segreteria Generale curerà la comunicazione del presente decreto al Presidente della Seconda sezione, ai Magistrati, all'Ufficio ricezione ricorsi e ai direttori di Segreteria delle Sezioni interne.

Il predetto Ufficio è altresì incaricato di rendere noto il presente decreto mediante affissione all'albo del Tribunale, nei locali delle Segreterie e nella sala Avvocati nonché mediante pubblicazione sul sito internet della Giustizia Amministrativa.

Catanzaro, 20 dicembre 2025



Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria
Il Presidente

Il Presidente
Dott. Gerardo Mastrandrea



GERARDO
MASTRANDREA
20.12.2019 12:52:15
GMT+01:00